Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 49 del 28 febbraio 1992 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 28 febbraio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 44

MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 31 gennaio 1992, n. **84981/7.83.**

Indirizzi applicativi riguardanti le disposizioni che regolano, per l'anno 1992, le assunzioni ed i trasferimenti di personale nelle pubbliche amministrazioni. Legge 30 dicembre 1991, n. 412.

CIRCOLARI

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 31 gennaio 1992, n. 84981/7.83.

Indirizzi applicativi riguardanti le disposizioni che regolano, per l'anno 1992, le assunzioni ed i trasferimenti di personale nelle pubbliche amministrazioni. Legge 30 dicembre 1991, n. 412.

A tutti i Ministeri - Gabinetto - Direzione generale del personale

Alle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato - Direzione generale

Ai presidenti degli enti pubblici non economici (per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Ai commissari di Governo presso le regioni e le province autonome

Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (per il tramite dei commissari di Governo)

Agli enti locali (per il tramite del Ministero dell'interno)

Ai presidenti delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (per il tramite unioncamere)

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale

Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale

All'Istituto superiore di sanità Servizi amministrativi e del personale

All'I.S.T.A.T. - Direzione generale

All'A.N.C.I. - Direzione generale

All'U.P.I. - Direzione generale

e, per conoscenza:

Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato generale
Dipartimento affari giuridici e legislativi
Ufficio del coordinamento amministrativo

Ai fini di una uniforme applicazione della normativa in oggetto, si ritiene opportuno fornire, nell'ambito dei poteri di indirizzo e coordinamento conferiti al Dipartimento della funzione pubblica dall'art. 27 della legge quadro sul pubblico impiego n. 93/1983, le indicazioni di seguito riportate.

1 — *Premessa*

Le fonti normative che disciplinano le assunzioni nel corso del 1992 sono: legge 29 dicembre 1988, n. 554, come modificata dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144; legge 28 febbraio 1990, n. 37; legge 29 dicembre 1990, n. 407; legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Risulta, pertanto, confermata, per l'anno 1992, la stessa disciplina degli anni precedenti integrata dalle nuove disposizioni introdotte dalla legge n. 412/1991. Talune di queste riguardano semplici estensioni del campo di applicazione ed aggiornamenti di termini temporali; altre introducono elementi di ulteriore limitazione a nuovi reclutamenti finalizzati a sollecitare le amministrazioni ad un governo delle risorse umane teso al recupero di efficienza e produttività.

Si richiama, ad esempio, la disposizione che stabilisce che il 50 per cento delle assunzioni a tempo indeterminato, da effettuarsi ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, sono riservate ai lavoratori di aziende private, che fruiscano dell'intervento di integrazione salariale straordinario per non meno di dodici mesi, nonché ai lavoratori che fruiscano della indennità di mobilità stabilita dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223 da oltre dodici mesi.

Come si ricorda, la disposizione originaria, limitava la riserva alle sole regioni del centro-nord ed ai soli lavoratori in cassa integrazione straordinaria.

Di rilievo sono anche le disposizioni che consentono, in caso di autorizzazioni in deroga, l'emanazione di un solo decreto autorizzativo nell'anno e che introducono per tutte le amministrazioni statali, la limitazione ad assumere, al massimo, un numero di dipendenti pari al trenta per cento delle cessazioni registrate dal 30 aprile 1991 al 30 aprile 1992.

Secondo il combinato disposto delle norme che hanno disciplinato le assunzioni dal 1989 al 1991, quelle del 1992 dovranno avvenire con le modalità e nel rispetto delle seguenti procedure.

2 — *Assunzioni senza necessità di deroga*

a) Le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici, le unità sanitarie locali, limitatamente al personale non sanitario, e le aziende pubbliche in gestione commissariale governativa possono, in presenza di effettive esigenze, assumere personale nei limiti del 10 per cento dei posti che si sono resi vacanti dal primo gennaio 1991 e non coperti. Mentre le province, i comuni, le comunità montane ed i consorzi possono procedere, in presenza d'effettiva esigenza, ad assunzioni per un numero di posti pari al 25 per cento di quelli resisi liberi nello stesso periodo.

Le suddette limitazioni del 10 e del 25 per cento non valgono, nel senso che si possono coprire tutti i posti resisi liberi nello stesso lasso di tempo, rispettivamente per quegli enti pubblici non economici che per loro ridotte dimensioni e per specificità della loro attività, sono stati o saranno oggetto di apposita individuazione mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato su proposta del Ministro per la funzione pubblica e per gli enti locali con popolazione inferiore a diecimila abitanti ovvero per assunzioni di personale, negli stessi enti, in profili professionali il cui organico non sia superiore a due unità.

Le assunzioni, nei limiti sopra esposti, possono effettuarsi a condizione che sia stata data attuazione alla mobilità così come disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325.

La mobilità si intende attuata quando siano stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica i posti vacanti e disponibili delle varie amministrazioni e purché le medesime abbiano, secondo quanto prescrive la disciplina della mobilità, ultimate tutte le operazioni, compresi gli inquadramenti del personale trasferito.

Le assunzioni avvengono attingendo a graduatorie di vincitori e di idonei di concorsi già espletati valide secondo le disposizioni vigenti nei singoli comparti. In presenza di più graduatorie, le assunzioni avvengono utilizzando quelle di data anteriore.

Il divieto di cui al comma 1 dell'art. 3, legge n. 554/1988, relativo alle assunzioni di personale tecnico ed amministrativo delle università nonché di quello ispettivo, direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado, riguarda le graduatorie di vincitori approvate dal 1° gennaio 1991. Pertanto per effettuare assunzioni da tali graduatorie occorre la prescritta autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per i profili professionali cui si applica la legge n. 56/1987 e il decreto-legge n 86/1989 convertito con modificazioni in legge n. 160/1989, la selezione avviene mediante il ricorso all'ufficio di collocamento.

b) Il comma 3 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, prevede che le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi possono procedere, comunque, ad assunzioni per i servizi di assistenza all'infanzia, agli anziani, ai cittadini portatori di handicap, entro il limite delle piante organiche. Pertanto, in tale area di attività, le amministrazioni interessate possono assumere anche indipendentemente dalle cessazioni dal servizio e dall'aver attuato la mobilità, purché trattasi di professionalità impegnate nella specifica area dell'assistenza sopra individuata. Perciò unico limite è costituito dalle vacanze esistenti nelle relative piante organiche alla data di entrata in vigore della legge n. 407/1990.

c) Le assunzioni di personale nelle province, comuni, comunità montane e loro consorzi per periodi di tempo inferiori a sessanta giorni, per una sola volta nell'anno e nei limiti della spesa media annuale dell'ultimo triennio (legge n. 144/1989).

d) Le assunzioni a tempo determinato, pieno o parziale, previste per i progetti obiettivo di cui al comma 6 dell'art. 7 della legge n. 554/1988 e dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti i comuni, le province, l'ISTAT, il CONI, le camere di commercio, il CNEL.

Tali assunzioni hanno la durata del progetto e comunque non superiore ad un anno eccezionalmente prorogabile a due anni, ed avvengono secondo la disciplina stabilita nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 1989, n. 127.

Si rammenta che la possibilità di costituire rapporti a tempo determinato è subordinato solo al limite delle disponibilità di bilancio.

e) Sono altresì consentite le assunzioni obbligatorie relative alle categorie di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni e integrazioni, 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni, e 2 aprile 1968, n. 482.

Di tutte le assunzioni sopra richiamate, a soli fini statistici utili per attività di coordinamento e programmazione delle necessità di risorse umane da impiegare nella pubblica amministrazione, le amministrazioni interessate ne daranno comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

3 — *Assunzioni previa autorizzazione*

In aggiunta alle sopra richiamate assunzioni, l'articolo 2 della legge n. 554/1988 prevede che per effettive, motivate e documentate esigenze, si possa avanzare richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per ottenere autorizzazione ad assumere altro personale.

Per i comuni, province, comunità montane, consorzi, enti pubblici economici, camere di commercio e per le amministrazioni di cui all'art. 4 comma primo della legge n. 554/1988, le autorizzazioni verranno concesse sulla base di una adeguata documentazione delle esigenze ed in relazione alla disponibilità finanziaria dell'ente.

Per tutte le amministrazioni statali (Ministeri, aziende autonome, Università), le autorizzazioni faranno riferimento al limite massimo del trenta per cento dei dipendenti che per qualsiasi motivo lasciano l'amministrazione nel periodo 30 aprile 1991-30 aprile 1992 previsto dal comma 5, art. 1, legge n. 412/1991.

Il riferimento del trenta per cento applicato ai cessati nel periodo sopra indicato è da intendere come numero massimo di dipendenti da assumere in ciascuna amministrazione nel 1992 compresi tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato di cui ai punti *a)* ed *e)* precedenti.

4 — *Assunzioni da effettuare tramite l'ufficio di collocamento.*

Si precisa che le assunzioni in parola si effettuano sulla base di selezioni dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento avviate numericamente secondo l'ordine di iscrizione, a condizione che essi abbiano la professionalità richiesta risultante dalle predette liste. Le selezioni

debbono consistere in prove pratiche attitudinali o in sperimentazioni lavorative, tendenti ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni proprie del profilo professionale da attribuire e non comportano valutazione emulativa e quindi la formazione di graduatorie di merito.

Ora, è stato constatato un certo grado di disomogeneità di effettuazione delle prove selettive fra le diverse amministrazioni nonché una complessità e difficoltà delle medesime prove non sempre commisurate ed aderenti alle disposizioni desumibili dalla legge. Per ovviare a tali inconvenienti, alle lagnanze e motivate proteste degli interessati, la commissione XI del lavoro della Camera dei deputati, ha raccomandato l'adozione di criteri di selezione il più possibile omogenei in tutte le amministrazioni pubbliche e, per ciò che attiene all'accertamento della professionalità, il rispetto degli articoli 14 e 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che disciplinano le prove da sostenere a termine dei corsi di formazione professionale tenuti dalle regioni. Le amministrazioni sono invitate, quindi, ad effettuare le selezioni di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, con riferimento ai contenuti ed alle modalità stabilite per le prove di idoneità relative al conseguimento degli attestati di professionalità dalla regione nel cui ambito ricade l'amministrazione che dovrà provvedere alla selezione.

Per ciò che attiene alle assunzioni dei cassintegrati, l'art. 5, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ha esteso a tutto il territorio nazionale la riserva del 50% delle assunzioni a tempo indeterminato da effettuarsi ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, a favore dei lavoratori di aziende private che fruiscano dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per non meno di dodici mesi. Detta riserva viene attivata con richiesta di avvio a selezione del numero di unità attingendo nelle apposite liste predisposte con le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1991). Qualora le singole amministrazioni non provvedano, sarà cura dei competenti uffici circoscrizionali e/o regionali dell'impiego di avviare a selezione il 50% delle assunzioni riservato ai cassintegrati.

Ove non sia possibile avviare a selezione lavoratori per mancanza di iscritti in una delle due liste, si utilizza quella delle due che sia in grado di corrispondere alle richieste ovvero facendo ricorso a liste di circoscrizioni limitrofe, sempre nel rispetto della riserva dei cassintegrati.

A tal fine nelle liste predisposte ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 1991 sono iscritti, con le medesime modalità, i lavoratori che fruiscano da un periodo superiore a dodici mesi, dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

5 - *Mobilità*

Si ribadisce che rimane valida la normativa riguardante le procedure di mobilità, così come specificato nelle circolari n. 36217/9.2.27 del 18 luglio 1989, n. 48878/9.2.27 del 7 aprile 1990 e n. 71206/9.2.27 del 6 febbraio 1991.

Infatti la copertura dei posti vacanti con la mobilità di personale in esubero in altre amministrazioni costituisce scelta primaria, in funzione di una razionale dislocazione del personale e perciò del contenimento della spesa pubblica.

Pertanto il richiamo alla disciplina della mobilità contenuto nell'art. 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è da intendersi, per prima cosa, come obbligo a concludere le operazioni di mobilità avviate negli anni scorsi ed ad avviarle qualora non lo siano state.

Della conclusione delle operazioni avviate occorre dare atto nelle richieste di autorizzazione per nuove assunzioni o per indire concorsi.

Ciò premesso, le amministrazioni saranno invitate con successiva circolare del Dipartimento a pubblicare ulteriori disponibilità di posti dovute a mancanza di domande nelle precedenti fasi di mobilità, a modificare di pianta organica o a cessazioni dal servizio comunque verificatesi. Ciò, al fine di far fronte alle esigenze di personale di alcune professionalità mediante il recupero del personale eccedente.

Invece, nel caso in cui siano esistenti ed utilizzabili graduatorie già predisposte per la mobilità, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti, compresi quelli resisi ulteriormente disponibili dopo la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* ai sensi ed effetti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, mediante l'utilizzo di dette graduatorie ed a condizione che i dipendenti interessati non siano già stati trasferiti in esito a diversa domanda di mobilità. In merito si comunica che, la copertura amministrativa di tale operazione è stata disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 28 gennaio 1992.

Si richiama l'attenzione delle amministrazioni sull'opportunità e necessità del rispetto dei termini temporali contenuti nei singoli bandi di pubblicazione, in adempimento a quanto stabilito dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Norme in materia di procedimento amministrativo», significando che nella specie ogni comportamento omissivo ed elusivo oltre che provocare dannosi ritardi dell'azione amministrativa può determinare anche pregiudizi agli interessi dei dipendenti che hanno proposto domande di trasferimento con prefigurazione di responsabilità a carico dei singoli funzionari.

Inoltre, si richiamano le disposizioni in materia di autocertificazione e di acquisizione della documentazione a corredo delle domande ai sensi dell'art. 18 della già citata legge n. 241/1990.

Infine si rammenta che per i dipendenti in esubero degli enti locali dissestati, che hanno presentato domanda di mobilità, le amministrazioni sono tenute a disporre nel più breve tempo possibile, al massimo entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, i trasferimenti nei propri ruoli.

6 — *Autorizzazione a indire concorsi*

Per il corrente anno, continua ad applicarsi il disposto del comma 4, art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che consente al Presidente del Consiglio dei Ministri di autorizzare le amministrazioni ministeriali ad indire pubblici concorsi per le qualifiche funzionali ed i profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219 e successive modificazioni.

Tali autorizzazioni dovranno essere contenute entro il limite di metà delle vacanze relative alle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale. Per tutte le altre amministrazioni pubbliche non occorre alcuna autorizzazione per la indizione di concorsi.

Al riguardo, si ricorda che l'indizione dei concorsi, siano o meno da autorizzare, è, comunque, subordinata al completamento delle procedure relative ai trasferimenti per mobilità e, per le amministrazioni con uffici su tutto il territorio nazionale anche alla definizione di organici territoriali così come disposto dall'art. 3 del più volte citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 325/1988.

Particolarmente, per i concorsi che dovrà autorizzare questa Presidenza, le amministrazioni avranno cura di formulare la richiesta articolata per singola sede provinciale il che, evidentemente, presuppone la definizione delle dotazioni organiche territoriali.

7 — *Richiesta di autorizzazione*

Le autorizzazioni per assumere personale e ad indire concorsi nei Ministeri avvengono su presentazione di apposita domanda da indirizzare al Dipartimento della funzione pubblica - Servizio ottavo.

Le domande presentate da amministrazioni statali (Ministeri, aziende, università) tenuto conto dei limiti temporali, dei limiti numerici previsti dalla legge n. 412/1991 nonché delle necessità di provvedere alle autorizzazioni in un contesto di programmazione complessiva delle risorse numeriche da immettere nella pubblica amministrazione, debbono pervenire entro il mese di aprile 1992.

È evidente che per poter proporre richieste entro tale termine occorre fare una previsione delle uscite, almeno per il mese di aprile, previsione che non appare di difficile attuazione in quanto il loro numero è rilevabile direttamente dai ruoli organici del personale.

Per tutte le altre amministrazioni nel ricordare che nel 1992 può essere emesso un solo decreto autorizzativo, si ravvisa l'opportunità di proporre le richieste tenuto conto delle esigenze effettive inserite in un predeterminato contesto di programmazione delle risorse umane ed economiche da impiegare.

Gli enti locali cui si applica la legge n. 142/1990, corredano la richiesta con le delibere, la dichiarazione di disponibilità finanziaria nonché con i pareri previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, facendo presente che il decreto di autorizzazione ha solo valore di rimuovere il blocco alle assunzioni e non è autorizzativo di spesa.

Si rammenta, infine, che questa Presidenza potrà dare corso alle richieste solo se in esse si farà riferimento in materia specifica alle qualifiche e profili professionali ed alle sedi di servizio cui destinare il personale di nuova assunzione.

Le amministrazioni debbono inviare i decreti di determinazione delle dotazioni organiche territoriali ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1988, n. 325.

Le amministrazioni statali, ai fini della determinazione del numero delle assunzioni nei limiti sopra richiamati, terranno conto di quelle già effettuate o che si prevede effettueranno nel corso del 1992, ai sensi delle lettere *a)* ed *e)* del precedente punto 2.

Gli organi di controllo sono invitati a vigilare sulla corretta applicazione della normativa sopra richiamata.

Il Ministro: GASPARI

TESTO SIGNIFICATIVO DELLE NORME LEGISLATIVE REGOLAMENTARI E DELLE CIRCOLARI RICHIAMATE

NORME LEGISLATIVE

— Il testo della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante: «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private», è il seguente:

«TITOLO I

Art. 1. *(Soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria).* — La presente legge disciplina l'assunzione obbligatoria — presso le aziende private e le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, le aziende di Stato e quelle municipalizzate, nonché le amministrazioni degli enti pubblici in genere e degli istituti soggetti a vigilanza governativa — degli invalidi di guerra, militari e civili, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro, degli invalidi civili, dei ciechi, dei sordomuti, degli orfani e delle vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, degli ex-tubercolotici e dei profughi.

Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge nei confronti di coloro che abbiano superato il 55° anno di età, nonché nei confronti di coloro che abbiano perduto ogni capacità lavorativa o che, per la natura ed il grado della loro invalidità, possano riuscire di danno alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

Art. 2. *(Invalidi di guerra e invalidi civili di guerra).* — Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi di guerra coloro che durante l'effettivo servizio militare siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino

menomati nella loro capacità di lavoro, in seguito a lesioni o ad infermità incontrate o aggravate per servizio di guerra, o comunque per fatto di guerra.

Sono considerati invalidi civili di guerra coloro che — non militari — siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nelle loro capacità lavorative in seguito a lesioni o ad infemità incontrate per fatto di guerra.

Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge nel caso di invalidi con minorazioni ascritte:

a) alla nona e decima categoria della tabella *A*, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

b) alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

c) alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Art. 3. *(Invalidi per servizio)*. — Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi per servizio coloro che, durante il servizio militare o civile, alle dipendenze dello Stato o degli enti locali, territoriali e istituzionali, siano divenuti inabili a proficuo lavoro, o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro in seguito a lesioni o ad infermità incontrate o aggravate per causa di servizio.

Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge agli invalidi per servizio, che si trovino nelle condizioni di cui ai punti *a)* e *c)* del terzo comma del precedente articolo, con le eccezioni ivi citate.

Art. 4. *(Invalidi del lavoro)*. — Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi del lavoro coloro i quali, a causa di infortuni sul lavoro o di malattia professionale, abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo.

Art. 5. *(Invalidi civili)*. — Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi civili coloro che siano affetti da minorazioni fisiche, che ne riducano la capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo, compresi i dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica da affezione tubercolare ed esclusi gli invalidi per cause di guerra, di servizio e di lavoro ed i sordomuti, i quali abbiano diritto al collocamento obbligatorio in virtù di altre disposizioni della presente legge.

Art. 6. *(Privi della vista)*. — Agli effetti della presente legge si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Ferme restando le norme di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni e integrazioni e 21 luglio 1961, n. 686, concernenti rispettivamente l'assunzione obbligatoria dei privi della vista nelle mansioni di centralinista telefonico e di massaggiatore o massofisioterapista, per il collocamento obbligatorio dei privi della vista che acquisiranno diverse qualificazioni professionali speciali si disporrà con apposite norme.

I privi della vista sono computati nel numero degli invalidi di guerra, del lavoro, per servizio e civili, che le aziende e le amministrazioni sono tenute ad assumere ai sensi della presente legge, a seconda delle cause che hanno dato origine alla cecità.

Art. 7. *(Sordomuti)*. — Agli effetti della presente legge si intendono sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti si applicano le disposizioni della presente legge, nonché gli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.

Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 13 marzo 1958, n. 308.

Art. 8. *(Orfani e vedove)*. — Hanno diritto al collocamento obbligatorio, a norma della presente legge, gli orfani e le vedove di coloro che siano morti, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità, che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio, per fatto di guerra o per servizio o del lavoro; agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e le mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro.

Art. 9. *(Aliquote spettanti alle singole categorie di riservatari)*. — L'aliquota complessiva da riservarsi da parte delle aziende private e delle pubbliche amministrazioni di cui al primo comma dell'art. 1 per le assunzioni di cui alla presente legge, è ripartita tra le varie categorie di riservatari nelle misure seguenti:

invalidi di guerra	25%
invalidi civili di guerra	10%
invalidi per servizio	15%
invalidi del lavoro	15%
orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro	15%
invalidi civili	15%
sordomuti	5%

La percentuale riservata ai sordomuti si applica soltanto nei confronti delle aziende con oltre 100 dipendenti e delle pubbliche amministrazioni con lo stesso numero di dipendenti; nel caso di aziende e pubbliche amministrazioni con un numero inferiore di dipendenti e dell'amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato, la percentuale riservata ai sordomuti è attribuita agli invalidi civili.

In mancanza dei diretti beneficiari subentrano proporzionalmente i riservatari delle altre categorie, secondo le valutazioni della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio.

Art. 10. *(Trattamento, licenziamento).* — A coloro che sono assunti al lavoro in forza della presente legge deve essere applicato il normale trattamento economico, giuridico e normativo.

La presente legge non implica nessuna modificazione del trattamento di pensione fatto agli invalidi di guerra, per servizio e del lavoro, qualunque sia il grado della rieducazione conseguita e l'occupazione a cui siano assunti, nonché alle vedove ed agli orfani dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro.

Oltre che nei casi di licenziamento previsti per giusta causa o giustificato motivo, i mutilati e invalidi di cui alla presente legge possono essere licenziati quando, a giudizio del collegio medico provinciale di cui all'art. 20, sia accertata, su richiesta dell'imprenditore o dell'invalido interessato, la perdita di ogni capacità lavorativa o aggravamento di invalidità tale da deteminare pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro, nonché alla sicurezza degli impianti.

In caso di licenziamento l'azienda o la pubblica amministrazione è tenuta a darne comunicazione, nel termine di 10 giorni, all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per la sostituzione del lavoratore licenziato con altro avente diritto all'assunzione obbligatoria.

TITOLO II

SOGGETTI OBBLIGATI

Art. 11. *(Aziende private).* — I privati datori di lavoro, i quali abbiano complessivamente alle loro dipendenze più di 35 lavoratori tra operai ed impiegati, ad esclusione degli apprendisti, sono tenuti ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel precedente titolo, per una aliquota complessiva del 15 per cento del personale in servizio; le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unità.

Nel limite percentuale di posti dovuti ai sensi del precedente comma saranno riservati ai mutilati e invalidi almeno la metà dei posti disponibili di custodi, portieri, magazzinieri, ascensoristi, addetti alla vendita dei biglietti nei locali di pubblico spettacolo (cinema, teatri, sale di concerti, ecc.), guardiani di parcheggi per vetture, guardiani di magazzini o che comportino mansioni analoghe. Nell'assegnazione di detti posti dovrà essere data la precedenza, se invalidi di guerra o per servizio, agli amputati dell'arto superiore o inferiore, ascritti alle categorie seconda, terza e quarta della tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e, per le altre categorie, ai minorati in analoghe condizioni.

Nell'ambito dell'aliquota complessiva di cui al primo comma del presente articolo, la ripartizione dei posti tra le singole categorie avviene in proporzione alle percentuali indicate all'articolo 9.

Agli effetti della determinazione dell'obbligo delll'assunzione di appartenenti a singole categorie di beneficiari, non sono computabili tra i dipendenti del datore di lavoro gli appartenenti alle altre categorie protette obbligatoriamente occupati, nonché, per quanto concerne le aziende costituite in cooperative di lavoro, gli operai e impiegati che ne siano soci.

Art. 12. *(Enti pubblici).* — Le amministrazioni, aziende ed enti pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1, i quali abbiano complessivamente più di 35 dipendenti, sono tenuti ad assumere, senza concorso e subordinatamente al verificarsi delle vacanze, lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel precedente titolo, in possesso del requisito richiesto dalle vigenti disposizioni, salvo quello della idoneità fisica, per una percentuale complessiva, rapportata ai posti di organico o al contingente numerico nel caso di mancanza dell'organico:

a) del 15 per cento del personale operaio di ruolo o a contratto di diritto privato, calcolato sull'intero contingente da ripartire fra le singole categorie in relazione alla consistenza organica di ciascuna, previa accertamento dell'idoneità professionale, mediante apposita prova, per gli aspiranti all'assunzione nella prima e seconda categoria;

b) del 15 per cento del personale delle carriere esecutive o equipollenti;

c) del 40 per cento del personale ausiliario o equiparato.

Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unità.

Nell'ambito delle aliquote complessive di cui al primo comma del presente articolo, la ripartizione dei posti tra le singole categorie avviene in proporzione alle percentuali indicate all'articolo 9.

Nei concorsi a posti delle carriere direttive e di concetto o parificati, gli appartenenti alle categorie indicate nel precedente titolo, che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nell'ordine di graduatoria tra i vincitori fino a che non sia stata raggiunta la percentuale del 15 per cento dei posti di organico; a parità di punteggio valgono le percedenze stabilite dall'articolo 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 13. *(Esclusioni, esoneri).* — Le imprese di navigazione marittima ed aerea, le ferrovie dello Stato e le imprese esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione non sono tenute, per quanto concerne il solo personale vavigante a viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui al precedente articolo.

Per il personale dei servizi attivi delle ferrovie dello Stato e dei servizi pubblici di trasporto in concessione od esercitati da enti pubblici locali, le assunzioni obbligatorie in tali servizi sono limitate alle seguenti qualifiche e percentuali:

a) manovali, cantonieri e operai, nella percentuale complessiva del 15 per cento;

b) guardie e custodi in genere delle stazioni, nella parcentuale complessiva del 20 per cento;

c) portieri e inservienti, nella percentuale complessiva del 40 per cento.

I servizi pubblici di trasporto in concessione di cui al presente articolo si intendono su ferrovie, tranvie, linee di navigazione interna, autolinee, filovie, funicolari e funivie.

Restano ferme le limitazioni ed esclusioni previste da norme particolari per le assunzioni obbligatorie presso l'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, l'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione provinciale di cui all'articolo 16, le aziende private che, per le speciali condizioni della loro attività non possono occupare l'intera percentuale di invalidi prescritta, potranno essere parzialmente esonerate dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che, in sostituzione degli invalidi, provvedano ad assumere orfani e vedove delle varie categorie. La mancata assunzione di orfani e vedove comporta la decadenza dall'esonero.

Le domande di esonero dovranno essere presentate agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione nella cui provincia l'azienda ha la sua sede principale.

I datori di lavoro che esercitano lavorazioni di breve durata per un periodo non superiore a tre mesi, sono esonerati dal collocamento obbligatorio, rispetto al personale assunto per tali lavorazioni.

Art. 14. *(Lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di affezione tubercolare).* — Le case di cura e i sanatori per tubercolotici dipendenti da enti pubblici o da privati hanno l'obbligo di assumere, in aggiunta alle aliquote previste per i riservatari di cui alla presente legge, lavoratori dimessi in luoghi di cura per guarigione clinica di affezione tubercolare, secondo le modalità e nella percentuale stabilita dal decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 538, modificato con legge 28 febbraio 1953, n. 86.

Art. 15. *(Esecutivi e impugnative dei provvedimenti amministrativi).* — Qualsiasi provvedimento, compresi i bandi di concorso, che si riferisca ad assunzioni di personale valido presso le pubbliche amministrazioni non diviene esecutivo se non sia dichiarato nel provvedimento stesso che il medesimo è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzione riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con la presente legge. Ove i posti di riserva previsti per le assunzioni senza concorso non siano stati ricoperti, anche parzialmente, la esecutività dei provvedimenti di ammissione nei relativi ruoli è subordinata alla contestuale attestazione che i posti ancora da conferire sono stati accantonati in favore degli aventi diritto.

I provvedimenti di assunzione del personale presso le amministrazioni e gli enti pubblici, non conformi alle disposizioni della presente legge, possono essere impugnati per l'annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale, su istanza sia dei singoli invalidi e degli altri aventi diritto iscritti come disoccupati negli elenchi di cui al successivo articolo 19, che dell'Unione nazionale mutilati per servizio, dell'Ente nazionale protezione e assistenza sordumuti, dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, nonché delle opere, enti e associazioni a carattere nazionale con personalità di diritto pubblico, cui è affidata istituzionalmente la tutela degli invalidi, orfani e vedove di cui alla presente legge; può ugualmente adirsi tanto la via amministrativa quanto la via giurisdizionale anche in caso di diniego di assunzione.

TITOLO III

MODALITA PER IL COLLOCAMENTO

Art. 16. *(Organi del collocamento: Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione - Commissioni provinciali).* — Il servizio del collocamento è effettuato dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, che si atterranno alle graduatorie e ai criteri stabiliti dalle commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio, di cui al successivo comma.

È istituita in ogni provincia, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, composta dal direttore dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione, che la presiede, da un rappresentante designato da ciascuna delle opere, enti e associazioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre dei datori di lavoro, designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentantive, e da un ispettore medico del lavoro.

I membri effettivi e supplenti della commissione sono nominati con decreto del prefetto. Essi durano in carica due anni.

Le aziende private, tenute ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel titolo I della presente legge, dovranno rivolgere le richieste agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Le amministrazioni dello Stato, aziende ed enti pubblici di cui al precedente articolo 12 hanno facoltà di scegliere e assumere direttamente i lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel titolo I della presente legge iscritti negli elenchi, e possono altresì decidere, in caso di esaurimento degli aspiranti di una categoria, per la copertura dei posti disponibili con aspiranti appartenenti alle altre categorie, secondo un criterio proporzionale.

Le aziende private possono richiedere nominativamente i lavoratori di concetto e il personale destinato a posti di fiducia connessi con la vigilanza e la custodia delle sedi, degli opifici, dei cantieri o comunque di beni, nonché i qualificati e gli specializzati di cui al terzo comma, lettera *b)*, e penultimo comma dell'art. 14 della legge 29 aprile 1949, n. 264, eventualmente disponibili, negli elenchi di cui all'articolo 19 della presente legge.

L'avviamento al lavoro degli invalidi di cui all'articolo 2 è effettuato, per un periodo di 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalle direzioni provinciali dell'Opera nazionale degli invalidi di guerra in base a segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione. Trascorso il predetto termine tale avviamento verrà effettuato dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Art. 17. *(Compiti della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio).* — La commissione di cui al precedente articolo ha il compito di:

a) approvare le graduatorie per l'avviamento al lavoro degli iscritti negli appositi elenchi di cui all'articolo 19;

b) approvare l'aggiornamento trimestrale degli elenchi provinciali delle categorie tutelate dalla presente legge;

c) decidere, in caso di esaurimento degli aspiranti di una categoria, per la copertura dei posti disponibili con aspiranti appartenenti alle altre categorie, tenendo presente in sede di assegnazione di detti posti nell'ambito della stessa categoria protetta i criteri di preferenze stabiliti dall'articolo 15, comma quarto, della legge 29 aprile 1949, n. 264;

d) nel caso che la determinazione dei posti disponibili da assegnare alle singole categorie presso i singoli datori di lavoro, dia luogo a frazioni percentuali, decidere per la loro assegnazione nel limite dell'aliquota complessiva riservata per le assunzioni obbligatorie;

e) esprimere il parere sulle domande di oblazione presentate dalle aziende inadempienti;

f) esprimere pareri sulle richieste di esonero dalle assunzioni di invalidi, presentate dalle aziende a norma dell'articolo 13 della presente legge e sulla richiesta di compensazione territoriale di cui all'articolo 21.

Art. 18. *(Sottocommissione centrale).* — Presso la commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è istituita una sottocommissione composta dal direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale preposto al servizio del collocamento, che la presiede, da 4 rappresentanti dei datori di lavoro facenti parte della predetta commissione centrale, da un rappresentante, rispettivamente, dell'Unione nazionale mutilati per servizio, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, dell'Associazione nazionale delle famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra, nonché da un rappresentante di ciascuna delle opere, enti e associazioni a carattere nazionale, con personalità giuridica di diritto pubblico, cui è affidata istituzionalmente la tutela degli invalidi, orfani e vedove di cui alla presente legge.

La sottocommissione ha il compito di:

1) esprimere parere di ordine organizzativo, tecnico ed amministrativo sulla disciplina del servizio del collocamento obbligatorio e sulla determinazione dei criteri che le commissioni provinciali debbono seguire ai fini delle precedenze nell'avviamento al lavoro dei soggetti tutelati dalla presente legge;

2) esprimere pareri circa le autorizzazioni alle aziende aventi sedi o stabilimenti in più province per le assunzioni e compensazioni territoriali previste dall'articolo 21.

Art. 19. *(Elenchi).* — Presso gli uffici provinciali del lavoro sono istituiti elenchi separati per le singole categorie degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi del lavoro, degli invalidi per servizio, degli invalidi civili dei sordomuti, degli orfani e delle vedove di caduti di guerra o del lavoro o per servizio e dei profughi che risultino disoccupati e che aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative.

La richiesta di iscrizione è presentata direttamente dagli interessati o dalle associazioni, opere, enti di cui all'articolo 15, ultimo comma, munita della necessaria documentazione concernente la sussistenza dei requisiti che, a norma delle leggi in vigore, danno titolo al collocamento obbligatorio, le attitudini lavorative e professionali del richiedente anche in relazione all'occupazione cui aspira, e per coloro che hanno menomazioni fisiche, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della mutilazione o invalidità, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Negli elenchi di cui al primo comma del presente articolo sarà fatta particolare menzione degli amputati dell'arto superiore o inferiore, ascritti alle categorie seconda, terza e quarta della tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, se invalidi di guerra o per servizio, e delle minorazioni analoghe per le altre categorie.

La compilazione dei singoli elenchi avviene con la collaborazione, per ciascuna delle categorie degli aventi diritto, dei rispettivi rappresentanti facenti parte della commissione provinciale di cui all'articolo 16.

Art. 20. *(Accertamento sanitario).* — L'invalido o il datore di lavoro che lo occupa o lo deve occupare possono chiedere che sia accertato che la natura e il grado dell'invalidità non possa riuscire di pregiudizio alla salute o all'incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'accertamento sanitario di cui al precedente comma è demandato ad un collegio medico, nominato dal prefetto, che ha sede presso l'ufficio provinciale sanitario e composto dal medico provinciale, che lo presiede, da un ispettore medico del lavoro, da un medico in rappresentanza dei datori di lavoro e da un medico designato dall'associazione, opera od ente, di cui all'ultimo comma dell'articolo 15; il lavoratore può farsi assistere da un medico di fiducia.

Lo stesso collegio medico di cui al precedente comma decide, su ricorso dell'invalido stesso, circa la compatibilità dello stato fisico del ricorrente con le mansioni a lui affidate all'atto dell'assunzione o successivamente.

Qualora il datore di lavoro, in attesa del giudizio del collegio medico, allontani dal lavoro l'invalido già assunto ovvero si rifiuti di assumerlo, è tenuto a corrispondere a questi le retribuzioni perdute nel caso in cui il referto del collegio riesca favorevole all'invalido. In tale caso il datore di lavoro è altresì tenuto ad assegnare all'invalido una occupazione compatibile con le sue condizioni fisiche.

Fermo il disposto dell'articolo 2103 del codice civile, il datore di lavoro ha facoltà di adibire l'invalido a mansioni diverse da quelle per le quali fu assunto purché compatibili con le condizioni fisiche dell'invalido stesso.

L'onere relativo è a carico del datore di lavoro o dell'associazione di categoria del richiedente la visita.

Art. 21. *(Denunce delle aziende private).* — Tutti i datori di lavoro privati soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare, entro il mese di gennaio e di luglio di ciascun anno, all'ufficio provinciale del lavoro competente per territorio un prospetto recante:

a) l'indicazione del numero complessivo del personale impiegato alle loro dipendenze, distinto per stabilimenti, per sesso e per categorie di mestiere;

b) l'indicazione nominativa degli invalidi e altri aventi diritto al collocamento obbligatorio, che si trovano alle loro dipendenze, precisando per ciascuno il giorno di assunzione e la categoria di appartenenza.

Le aziende, che hanno la sede principale in una provincia e sedi secondarie e stabilimenti in altre province le quali siano soggette all'osservanza della presente legge, dovranno fare le denunce di cui al presente articolo, distintamente per le singole province, ai competenti uffici provinciali del lavoro, e complessivamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, valutata in ogni singola provincia l'entità numerica dei mutilati e invalidi ed altri aventi diritto al collocamento obbligatorio, può dopo aver sentito le commissioni per il collocamento obbligatorio delle singole province interessate, autorizzare, su loro motivata e documentata richiesta, le aziende private che svolgono attività in più di una provincia ad assumere, nella provincia o nelle province indicate nella richiesta stessa, un numero di mutilati e invalidi e degli altri aventi diritto superiore a quello prescritto, portando la eccedenza a compenso del minor numero di minorati assunti nelle altre.

La compensazione territoriale di cui al comma precedente ha luogo di diritto per il personale dipendente da amministrazioni, enti ed aziende pubbliche di cui al precedente articolo 1, a carattere nazionale o aventi uffici in più province.

Art. 22. *(Denunce degli enti pubblici).* — Le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici a carattere nazionale e interprovinciale soggetti a vigilanza governativa sono tenute ad inviare alla sottocommissione di cui al precedente articolo 18, entro i mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno, un prospetto da cui risulti il numero dei posti di organico di ciascun gruppo di personale di ruolo e il numero del personale non di ruolo, distinto per categoria, e in correlazione, il numero degli invalidi e degli altri aventi diritto al collocamento obbligatorio in servizio, corredati di un elenco nominativo degli assunti.

Gli enti pubblici locali invieranno i prospetti di cui sopra alle commissioni per il collocamento obbligatorio della provincia, entro la cui circoscrizione provinciale essi operano.

TITOLO IV
SANZIONI

Art. 23. *(Contravvenzioni).* — I privati datori di lavoro che non provvedono ad effettuare le denunce nei termini prescritti dall'articolo 21 sono puniti con un'ammenda di lire 5.000 a lire 50.000.

I privati datori di lavoro, i quali essendo obbligati a norma dei precedenti articoli ad assumere invalidi o altri aventi diritto, non ne facciano richiesta agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione entro giorni trenta, sono puniti, previa diffida a regolarizzare, con una ammenda da lire 1.500 a lire 3.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto lavorativo dalla presente legge riservato e non coperto.

Contro i privati datori di lavoro contravventori alle disposizioni della presente legge, per le quali non siano state previste apposite sanzioni, si applica l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000.

Chiunque, non avendo diritto, ottenga o tenti di ottenere con mezzi fraudolenti occupazione, ai sensi della presente legge, è punito con la reclusione sino a sei mesi, indipendentemente dalle maggiori sanzioni del codice penale.

Art. 24. *(Definizioni delle contravvenzioni).* — Le contravvenzioni previste dal precedente articolo possono essere definite amministrativamente dal prefetto della provincia al quale sono rimessi i verbali relativi.

Il prefetto, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 16 della presente legge, determina con decisione definitiva, entro 15 giorni dalla ricezione dei verbali, l'ammontare della somma dovuta dal contravventore, entro i limiti minimo e massimo stabiliti, con facoltà di ridurne l'importo fino alla metà, ma comunque non al di sotto dei limiti minimi stabiliti.

Per i recidivi nelle contravvenzioni di cui al primo comma del precedente articolo, l'ammontare delle somme non può essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta per la precedente contravvenzione, ed in tal caso non si tiene conto del limite massimo stabilito nell'articolo medesimo.

Il versamento della somma deve essere effettuato dal contravventore entro 15 giorni dalla data di comunicazione della decisione del prefetto, e, in mancanza, il verbale di contravvenzione è trasmesso all'autorità giudiziaria non oltre sessanta giorni dalla scadenza di tale termine.

Art. 25. *(Devoluzione delle ammende)*. — Le ammende previste dalla presente legge, al netto delle quote dovute agli scopritori delle contravvenzioni, saranno versate dagli uffici del registro al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori che le assegnerà agli istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi.

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 26. – Le aliquote percentuali fissate negli articoli 11, 12 e 13, nonché quelle stabilite dall'articolo 9 per la ripartizione dei posti riservati tra gli appartenenti alle categorie tutelate dalla presente legge, possono essere modificate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il parere della sottocommissione di cui all'articolo 18.

Art. 27. *(Profughi)*. — Fino alla scadenza del triennio stabilito dalla legge 9 febbraio 1968, n. 83, rimangono valide le disposizioni vigenti per l'assunzione dei profughi.

Art. 28. *(Vigilanza)*. — La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 29. *(Copertura finanziaria)*. — Alla spesa di lire 14 milioni occorrente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e della legge 5 giugno 1967, n. 417, per il funzionamento delle commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio di cui all'articolo 16 della presente legge, si provvede con riduzione di pari importo della somma stanziata sul capitolo 1250 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1968.

Art. 30. *(Norma transitoria)*. — Gli invalidi e gli altri aventi diritto, già obbligatoriamente assunti dai pubblici e privati datori di lavoro, sono mantenuti in servizio anche se superino il numero di unità da occupare in base alle quote di obbligo stabilite dalla presente legge, nonché se già assunti presso aziende con meno di 36 dipendenti.

Art. 31. *(Entrata in vigore)*. — La presente legge entra in vigore nel 1° giorno del semestre successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Hanno immediata applicazione le norme concernenti la costituzione delle commissioni provinciali e della sottocommissione di cui all'articolo 18.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge».

— Il testo dell'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è il seguente:

«Art. 27. *(Istituzione, attribuzioni ed ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica)*. — Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Dipartimento della funzione pubblica, cui competono:

1) la tenuta dell'albo dei dipendenti civili dello Stato e dei dipendenti italiani operanti presso le organizzazioni internazionali;

2) l'attività di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego;

3) il coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi, anche per quanto concerne i connessi aspetti informatici;

4) il controllo sulla efficienza e la economicità dell'azione amministrativa anche mediante la valutazione della produttività e dei risultati conseguiti;

5) le attività istruttorie e preparatorie delle trattative con le organizzazioni sindacali, la stipulazione degli accordi per i vari comparti del pubblico impiego ed il controllo sulla loro attuazione;

6) il coordinamento delle iniziative riguardanti la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti e la definizione degli indirizzi e delle direttive per i conseguenti adempimenti amministrativi;

7) la individuazione dei fabbisogni di personale e la programmazione del relativo reclutamento.

8) gli adempimenti per il concerto dei singoli Ministri in ordine ai disegni di legge ed agli altri provvedimenti concernenti il personale e gli aspetti funzionali ed organizzativi specifici dei singoli Ministeri;

9) le attività necessarie per assicurare, sentito il Ministero del tesoro, Provveditorato generale dello Stato, la pianificazione dei mezzi materiali e delle attrezzature occorrenti per il funzionamento degli uffici dello Stato e la massima utilizzazione occorrenti per il funzionamento degli uffici dello Stato e la massima utilizzazione ed il coordinamento delle tecnologie e della informatica nella pubblica amministrazione;

10) le attività connesse con il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

11) la cura, sentito il Ministero degli affari esteri, dei rapporti con l'OCSE, l'UEO e gli altri organismi internazionali che svolgono attività nel campo della pubblica amministrazione.

Nelle suddette materie di Dipartimento si avvale dell'apporto del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Ai fini della determinazione delle previsioni di spesa e delle impostazioni retributive-funzionali nel quadro degli accordi da definire con le organizzazioni sindacali, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge sono tenuti a fornire, nei tempi prescritti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica tutti i dati globali e disaggregati riguardanti il personale nonché la relativa distribuzione funzionale e territoriale.

Alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica è posto un contingente di cinque ispettori di finanza comandati dalla Ragioneria generale dello Stato e di cinque funzionari particolarmente esperti in materia, comandati dal

Ministero dell'interno, i quali avranno il compito di verificare la corretta applicazione degli accordi collettivi stipulati presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, presso le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo di denunciare alla procura generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate.

Il Dipartimento della funzione pubblica sarà ordinato in servizi per la gestione amministrativa degli affari di competenza. Le attività di studio, ricerca ed impulso saranno organizzate in funzione di strutture aperte e flessibili di supporto tecnico per le pubbliche amministrazioni.

Dovrà essere definito il numero dei dipendenti da assegnare al Dipartimento. Il personale dovrà essere distaccato da altre amministrazioni, enti pubblici ed aziende pubbliche tenendo conto di precisi requisiti di professionalità e specializzazione e collocato anche in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Potrà essere utilizzato anche il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97.

All'ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica si provvederà, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del presidente della Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sulla base dei princìpi stabiliti nei commi precedenti».

— Il testo dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è il seguente:

«Art. 16. *(Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici)*. — 1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, per i posti da ricoprire nei ruoli periferici e per le relative sedi periferiche, così come determinati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, le Province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori, da adibire a mansioni per le quali non sia previsto titolo professionale e da inquadrare nei livelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, a condizione che essi abbiano i requisiti richiesti. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.

2. I lavoratori di cui al comma 1 hanno facoltà di iscriversi nella lista di collocamento di una seconda circoscrizione, anche di altra regione, mantenendo l'iscrizione presso la prima. L'anzianità maturata presso quest'ultima viene riconosciuta ai fini della graduatoria.

3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrzioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4.

4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con deceto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e queli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezioni sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4, sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.

6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica Amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1. 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.

8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati.

9. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 4, e comunque non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le assunzioni vengono effettuate secondo la normativa vigente».

— Il testo dei commi 4-*bis, ter, quater, quinques, sexies* dell'art. 4 della legge 20 maggio 1988, n. 160, è il seguente:

«4-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è sostituito dal seguente:

"1. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità

che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti".

4-*ter*. L'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, trova applicazione anche nei casi di assunzione a tempo determinato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 e dall'articolo 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, nonché in ogni altro caso di assunzioni a termine consentite nelle regioni a statuto ordinario, nelle province, nei comuni e nelle unità sanitarie locali.

4-*quater*. All'emanazione del decreto previsto dall'articolo 16, commi 4 e 5, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-*quinquies*. Il comma 9 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è abrogato. Le disposizioni di cui al comma 4-*bis* del presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 1989. Sino al 31 dicembre 1988 continua ad applicarsi la disciplina vigente.

4-*sexies*. Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si applicano anche al personale non docente della scuola».

— Il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, è il seguente:

«Art. 1. — 1. Per l'anno 1989 le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici, le unità sanitarie locali, limitatamente al personale non sanitario, e le aziende pubbliche in gestione commissariale governativa possono procedere ad assunzioni di personale, nei limiti del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti, in ciascun profilo professionale e, per le amministrazioni che non hanno effettuato l'inquadramento definitivo, in ciascuna qualifica funzionale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno individuati gli enti pubblici non economici che, per ridotte dimensioni strutturali e per la specificità dell'attività svolta, possono essere esentati dalle limitazioni di cui al comma 1.

3. Le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi possono procedere ad assunzioni di personale in ciascun profilo nei limiti del 50 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti. Possono, inoltre, assumere personale per posti, resisi vacanti dal 1° gennaio 1988 e non coperti, relativi:

a) a profili professionali il cui organico complessivo non sia superiore a due unità;

b) agli stessi enti con popolazione inferiore a 10.000 abitanti ed ai loro consorzi.

4. Tutte le predette assunzioni possono effettuarsi a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, che, ove sopravvenute esigenze lo rendessero necessario, potrà essere modificato o integrato con altro analogo decreto. Il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, disciplina il trasferimento, agli enti locali presso i quali è destinato il personale, dei fondi relativi agli oneri concernenti il trattamento economico in godimento del personale sottoposto a mobilità. Per le amministrazioni provinciali ed i comuni della regione siciliana resta fermo quanto disposto dall'articolo 6 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99.

5. Possono comunque effettuarsi assunzioni per i posti messi a concorso per i quali siano iniziate le prove concorsuali entro il 30 settembre 1988.

6. Le unità sanitarie locali sono autorizzate ad assumere il personale necessario a coprire i posti oggetto di specifica autorizzazione in deroga già concessa dalla regione, entro il 30 settembre 1988, secondo le procedure previste dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.

7. I concorsi banditi alla data di entrata in vigore della presente legge per la copertura di posti per i quali non è richiesto un requisito superiore a quello della scuola dell'obbligo possono essere espletati solo se sono iniziate le prove. Negli altri casi la copertura dei relativi posti avverrà ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e del comma 4-*ter* dell'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

8. Sono altresì consentite le assunzioni obbligatorie relative alle categorie di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni e integrazioni, 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni, e 2 aprile 1968, n. 482. Per le assunzioni di cui alla predetta legge 2 aprile 1968, n. 482, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

9. Le amministrazioni possono altresì assumere personale per esigenze stagionali, temporanee e straordinarie, secondo le disposizioni di legge vigenti, nei limiti della spesa media annuale sostenuta nell'ultimo triennio allo stesso titolo.

10. I posti attualmente vacanti o che si rendano vacanti nei ruoli del nucleo di valutazione e del nucleo ispettivo del Ministero del bilancio e della programmazione economica possono essere ricoperti senza alcuna limitazione.

11. Il personale i cui profili professionali o le cui qualifiche funzionali o categorie risultino in esubero dopo l'espletamento delle operazioni di mobilità volontaria, attuate con le procedure di cui al comma 4, è soggetto a

mobilità di ufficio disposta, nell'ambito della stessa amministrazione, secondo le norme del rispettivo ordinamento e, tra diverse amministrazioni anche di altro comparto, sulla base dei criteri che saranno definiti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Art. 2. — 1. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare ulteriori assunzioni anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988.

2. Per gli enti locali e per i loro consorzi le assunzioni potranno essere autorizzate con riferimento anche al rapporto nazionale dipendenti-popolazione.

3. I reclutamenti o le immissioni in servizio, le ferme del personale volontario, i richiami ed i trattenimenti in servizio del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco — fatte salve le nomine ad ufficiale dei frequentatori delle accademie, le nomine a vice commissario dei frequentatori dell'Istituto superiore di polizia, nonché le immissioni in servizio dei sottufficiali e del personale di corrispondente qualifica della Polizia di Stato, degli allievi ispettori di polizia e del personale dei servizi di informazione e sicurezza, che superano l'apposito corso-concorso presso le scuole e gli istituti di formazione — possono essere autorizzati, per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica. Tale autorizzazione non è richiesta per i provvedimenti relativi alle procedure concorsuali.

4. Con le modalità indicate nel comma 3 l'Amministrazione della difesa predispone ed aggiorna annualmente una programmazione triennale dei reclutamenti e delle immissioni in servizio, delle ferme del personale volontario, dei richiami e dei trattenimenti in servizio del personale delle Forze armate.

5. A decorrere dal 1° gennaio 1989 cessano di avere applicazione le norme di cui all'articolo 24, commi 2, 3, primo periodo, 4, 7, 8, 17, 18, 19 e 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Art. 3. — 1. Per l'anno 1989 è fatto divieto di procedere ad assunzioni in ruolo di personale tecnico ed amministrativo delle università, nonché di personale ispettivo, direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado, per concorsi le cui graduatorie siano state approvate dopo il 31 dicembre 1988.

2. Per il medesimo anno 1989 non si dà luogo ad assunzioni di personale non di ruolo ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 maggio 1984, n. 116, ferma restando l'applicazione di quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1980, n. 38, e dall'ultimo comma dell'articolo 18 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

3. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare assunzioni, in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, anche ricorrendo agli idonei dell'ultimo concorso.

Art. 4. — 1. All'Ente ferrovie dello Stato, alle gestioni commissariali governative ed alle aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate esercenti pubblici trasporti locali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 5 e 8, ed all'articolo 2, comma 1.

2. Il personale dell'Ente ferrovie dello Stato e delle aziende di cui al comma 1, risultante in esubero a seguito di ristrutturazione, può essere inquadrato in altre pubbliche amministrazioni che denunciano carenze di personale, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della presente legge. Il personale dell'Ente ferrovie dello Stato delle varie carriere o dei vari profili professionali può essere altresì utilizzato ai sensi dell'articolo 19, comma terzo, della legge 15 novembre 1973, n. 734.

3. L'Ente ferrovie dello Stato e le aziende di cui al comma 1 effettuano assunzioni di lavoratori da adibire a mansioni per le quali non sia previsto come titolo di studio quello superiore alla scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, con le modalità previste dai commi 1, ultimo periodo (come modificato dall'articolo 4, comma 4-*bis*, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160), 2, 3 e 5, primo periodo, dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

Art. 5. — 1. Per le unità sanitarie locali e per gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni le assunzioni in deroga sono disposte con provvedimenti della giunta regionale, nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 9, quinto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, e dagli stanziamenti di bilancio.

2. Le unità sanitarie locali, limitatamente ai servizi non rientranti nel campo di applicazione del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni devono provvedere a comunicare alle rispettive regioni le carenze di organico e gli esuberi, con le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della presente legge.

3. Per le unità sanitarie locali gli esuberi vengono determinati secondo i criteri di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e relative leggi regionali di attuazione. Le regioni provvedono ad attivare i processi di mobilità tra il personale delle regioni, degli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni e delle unità sanitarie locali in ambito regionale sulla base della corrispondenza dei profili professionali di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della presente legge.

4. L'elenco del personale dipendente dagli enti di cui al comma 1 ed eventualmente dalle stesse regioni, risultato in esubero e non riempiegato in ambito regionale per carenza dei relativi posti, è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che provvederà alla sua collocazione secondo le norme di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della presente legge.

5. I posti degli enti di cui al comma 4 e quelli delle stesse regioni, relativi a profili professionali non coperti con i processi di mobilità attuati dalle stesse, devono essere comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che provvederà a disporne, ove possibile, la copertura con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della presente legge.

6. I termini di cui all'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, sono prorogati al 31 dicembre 1990.

Art. 7. — 1. Le amministrazioni civili dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le altre amministrazioni ed enti pubblici istituzionali e territoriali costituiscono rapporti di lavoro a tempo parziale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi, sulla base della legge 29 marzo 1983, n. 93, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le commissioni parlamentari competenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere emanate norme volte a disciplinare con carattere di generalità l'istituto del rapporto di lavoro a tempo parziale.

3. Per il reclutamento dei lavoratori a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia di reclutamento di personale a tempo pieno.

4. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 saranno definite le tipologie del rapporto di lavoro a tempo parziale, la cui prestazione di servizio non potrà essere di norma inferiore al 50 per cento delle ore di lavoro stabilite mensilmente per il personale a tempo pieno di qualifica e profilo professionale corrispondente. Con lo stesso decreto saranno altresì definiti i criteri per l'individuazione dei profili professionali per i quali dovranno essere istituiti rapporti di lavoro a tempo parziale; i profili professionali per i quali è fatto invece divieto di istituire detti rapporti di lavoro; il limite numerico massimo delle assunzioni a tempo parziale in rapporto alle dotazioni organiche; le amministrazioni che vi sono tenute; il trattamento economico, che dovrà comunque essere stabilito in misura percentuale, in relazione all'orario svolto, rispetto a quello della corrispondente retribuzione complessiva del lavoratore a tempo pieno; e le modalità per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa.

5. Sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 2 e 4, le amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, individueranno i profili professionali per i quali applicare la normativa di lavoro a tempo parziale e l'articolazione dell'orario di lavoro.

6. Le amministrazioni indicate nel comma 1 possono costituire, con provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti, rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, per profili professionali ascritti a qualifiche funzionali non superiori alla settima e di durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due, per la realizzazione, nell'ambito delle previsioni di cui agli accordi sindacali contemplati dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, di specifici progetti-obiettivo interessanti, in special modo, i settori della lotta all'evasione fiscale e contributiva, dell'erogazione delle pensioni, del catasto, della tutela dei beni culturali e ambientali, dell'ambiente, della protezione civile, della difesa del suolo e del patrimonio idrico, boschivo e florofaunistico, della difesa del litorale e della sua utilizzazione sociale, dei servizi di assistenza agli anziani ed ai portatori di *handicaps*, dei servizi di prevenzione e recupero in favore dei tossicodipendenti ed altresì i progetti di formazione-lavoro, nonché per ulteriori esigenze concernenti settori da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per la costituzione dei predetti rapporti, limitatamente al personale dei profili professionali che richiedano il solo requisito della scuola dell'obbligo, trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, e successive modificazioni e integrazioni. Per il restante personale si provvede garantendo la pubblicità del reclutamento tramite apposito avviso, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, contenente l'indicazione del numero delle unità richieste e dei requisiti culturali e professionali necessari per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le modalità di accertamento del possesso dei predetti requisiti, nonché i criteri oggettivi di valutazione sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di

concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari e quello delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

7. Per la predisposizione, la realizzazione e la verifica di progetti-obiettivo, per i quali siano richieste specifiche professionalità ascrivibili a qualifiche funzionali non inferiori all'ottava e non disponibili nei rispettivi ruoli organici, le amministrazioni indicate nel comma 1 possono conferire incarichi di consulenza professionale ad esperti qualificati iscritti negli albi professionali, ove istituiti. Il relativo compenso viene stabilito con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, ed è posto a carico delle disponibilità finanziarie delle amministrazioni stesse. Alle eventuali occorrenti variazioni di bilancio si provvede, in corso d'anno, con decreti del Ministro del tesoro mediante variazioni compensative.

8. Realizzati i progetti-obiettivo di cui ai commi 6 e 7, le amministrazioni non possono costituire nuovi rapporti a tempo determinato con gli stessi soggetti se non sia trascorso un tempo di durata doppia rispetto a quello del precedente rapporto a tempo determinato. In ogni caso, alla scadenza dei contratti e delle eventuali proroghe, il personale assunto cessa da qualsiasi rapporto con le amministrazioni interessate.

— Il testo degli articoli 10-*bis*, 24 e 25 della legge 24 aprile 1989, n. 144, è il seguente:

«Art. 10-*bis*. *(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)*. — 1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, al comma 4 è aggiunto il seguente periodo: «Gli enti di cui al comma 3 possono procedere alle assunzioni di personale consentite dalla predetta norma qualora, entro i termini previsti dai bandi relativi alla mobilità, non pervenga loro domanda per la copertura dei posti vacanti segnalati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325».

2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Gli enti locali e loro consorzi e le unità sanitarie locali, per le assunzioni che non superino i sessanta giorni, non ripetibili nel corso dell'anno, possono ricorrere, nei limiti della spesa media annuale sostenuta nell'ultimo triennio allo stesso titolo, mediante ricorso alle liste di collocamento, sulla base delle graduatorie esistenti presso le competenti sezioni circoscrizionali per l'impiego, a lavoratori residenti nei comuni della circoscrizione medesima».

Art. 24. *(Riconoscimento di debiti fuori bilancio)*. — 1. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane provvedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'accertamento dei debiti fuori bilancio esistenti alla data predetta e, con deliberazioni dei rispettivi consigli, provvedono al relativo riconoscimento.

2. Il riconoscimento del debito può avvenire solo ove le forniture, opere e prestazioni siano state eseguite per l'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale, e deve essere, per ciascun debito, motivato nell'atto deliberativo di cui al comma 1.

3. Con la deliberazione suddetta il consiglio indica i mezzi di copertura della spesa ed impegna in bilancio i fondi necessari.

4. Nel caso in cui non risulti possibile dar copertura ai debiti fuori bilancio con le modalità indicate al comma 3, o per la parte di essi cui non sia possibile provvedere con tale procedura, il consiglio adotta i provvedimenti di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, con tutte le facoltà ivi previste. I provvedimenti predetti debbono realizzare la copertura del disavanzo accertato con l'ultimo consuntivo approvato e dei debiti fuori bilancio come sopra riconosciuti. L'indicazione in consuntivo dei debiti fuori bilancio avviene, in tal caso, esclusivamente allegando al documento contabile copia della deliberazione come sopra adottata dal consiglio dell'ente e corredata dalle attestazioni degli amministratori e dei funzionari responsabili. Alla copertura del fabbisogno finanziario necessario per far fronte al disavanzo d'amministrazione e ai debiti fuori bilancio si provvede mediante un piano della durata massima di cinque anni finanziari, compreso quello in corso. L'importo del fabbisogno finanziario, del quale deve essere assicurata la copertura, deve essere ripartito, nel periodo previsto dal piano, in quote uguali, salvo che le condizioni dell'ente consentano di stabilire in misura maggiore quelle relative all'esercizio in corso e a quelli immediatamente successivi.

5. L'ente è tenuto a convenire con i creditori, con atti formali, il piano di rateizzazione, che deve trovare corrispondenza con quello approvato dal consiglio. L'ente è tenuto ogni anno a stanziare in bilancio i relativi importi. A garanzia dei creditori i contributi erariali ordinari e perequativi hanno vincolo di destinazione per il corrispondente valore annuo e non possono essere distolti per altro titolo.

6. La richiesta del comune, dell'amministrazione provinciale e della comunità montana per convenire con i creditori la rateizzazione comporta la sospensione della procedura esecutiva eventualmente intrapresa, per il periodo di non meno di tre e non più di sei mesi, sospensione che deve essere disposta dal giudice competente adito.

7. Le morosità pregresse al 31 dicembre 1988 con gli istituti previdenziali di cui all'articolo 22 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, restano disciplinate da quanto con tale articolo stabilito.

8. Alle esposizioni debitorie degli enti di cui al comma 1, relative alle maggiori spese occorrenti per le indennità di espropriazione per cause di pubblica utilità, gli stessi enti provvedono con i fondi di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 458, e, per quanto dalla stessa non coperto, mediante l'assunzione di mutui con ammortamento a carico dei loro bilanci, entro i limiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43.

9. Agli enti che adottano il piano pluriennale di risanamento di cui al comma 4, è consentito, fino all'avvenuta estinzione delle passività comprese nel piano:

a) assumere nuovo personale nei limiti del 20 per cento di quello cessato dal servizio in ciascun anno di durata del piano;

b) assumere mutui per investimenti, in aggiunta a quelli di cui a, precedente comma 8, con ammortamento a carico del loro bilancio, fino al limite massimo di lire 150.000, per abitante, di capitale mutuabile, per ciascun anno, ed entro i limiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43».

Art. 25. *(Risanamento degli enti locali dissestati e mobilità del personale degli enti medesimi).* — 1. Le amministrazioni provinciali ed i comuni che si trovano in condizioni tali da non poter garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi primari, sono tenuti ad approvare, con deliberazione dei rispettivi consigli, il piano di risanamento finanziario per provvedere alla copertura delle passività già esistenti e per assicurare in via permanente condizioni di equilibrio della gestione.

2. Il piano di risanamento è costituito da due parti distinte, una per la copertura del disavanzo pregresso e dei debiti fuori bilancio, l'altra relativa al consolidamento ed al pareggio finanziario della gestione dell'ente.

3. Nella parte del piano di risanamento relativa al disavanzo d'amministrazione e ai debiti fuori bilancio sono dettagliatamente illustrate, e documentate in allegato, le cause che hanno determinato la situazione verificatasi. Nella stessa:

a) è indicato l'ammontare del disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo conto consuntivo approvato dal consiglio e di quello di gestione degli esercizi successivi;

b) sono elencati, sulla base di attestazioni degli amministratori, del segretario e dei funzionari, i debiti fuori bilancio relativi a spese per le quali il consiglio, indicati per ognuna la causa che l'ha determinata e il fine pubblico con la stessa conseguito, provvede al riconoscimento di quelle per le quali sia stata espressamente accertata la necessità per l'esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici di competenza dell'ente per legge. Il piano indica il fabbisogno finanziario necessario per la copertura sia del disavanzo che dei debiti fuori bilancio riconosciuti, e le risorse proprie attivabili dall'ente per concorrere alla sua copertura. Per il risanamento finanziario del disavanzo di amministrazione e dei debiti fuori bilancio possono essere utilizzati:

1) il provvedimento dell'alienazione dei beni comunali disponibili;

2) le quote residue di mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e che risultino disponibili, corrispondendo ad economie accertate rispetto alle somme mutuate;

3) le entrate *una tantum;*

4) altre entrate proprie dell'ente a carattere non ricorrente.

4. Il saldo passivo residuo, dopo l'utilizzazione dei mezzi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) della lettera *b)* del comma 3, costituisce l'ammontare per il quale viene attivato l'intervento di risanamento con le norme di cui ai seguenti commi.

5. Nella parte del piano di risanamento relativa al consolidamento della gestione corrente, il consiglio determina l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione di spese correnti. Gli enti ai quali sono attribuiti trasferimenti di parte corrente in misura inferiore a quella media della fascia demografica di appartenenza, come definita all'inizio di ciascun anno, considerando unificate le ultime due classi, richiederanno, con la presentazione del piano, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta, che costituirà uno dei fattori del consolidamento finanziario della gestione. Per l'attivazione delle entrate proprie possono essere contestualmente deliberati gli adeguamenti ai livelli massimi, consentiti dalla legge, dei tributi, delle tariffe e dei canoni dei beni patrimoniali, in deroga ai termini ordinari e sono adottati i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare l'attuazione concreta dei provvedimenti disposti. Per quanto concerne le spese dovrà essere eliminata o ridotta ogni previsione che non abbia per fine l'esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici da assicurare, secondo le precisazioni di legge, alla comunità. Per la riduzione delle spese potranno essere disposte modifiche della pianta organica, la conversione dei posti, il blocco totale delle assunzioni per i posti vacanti, la riduzione a non oltre il 50 per cento della spesa media per il personale a tempo deteminato sostenuta nell'ultimo triennio. Potrà essere effettuata una rideterminazione della pianta organica, riduttiva delle dotazioni esistenti, da sottoporsi all'esame della commissione centrale per la finanza locale, la quale comunicherà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l'entità del personale appartenente ai profili professionali dichiarati in esubero, per i fini di cui alle disposizioni vigenti in materia di mobilità nel settore del pubblico impiego. La rideterminazione è obbligatoria nel caso in cui il rapporto dipendenti-abitanti superi quello medio della fascia demografica di appartenenza. Il personale soggetto alla mobilità potrà essere riammesso

nell'organico dell'ente di provenienza qualora risultino vacanti posti di corrispondente qualifica e profilo professionale, rientranti nella pianta organica rideterminata, sempre che l'ente intenda ricoprirli.

6. Il piano di risanamento è istruito dalla commissione di ricerca per la finanza locale presso il Ministero dell'interno, la quale può richiedere all'ente ulteriori precisazioni e documentazioni sulle cause che hanno determinato la situazione da sanare e sulla natura delle spese alle quali si riferiscono i debiti fuori bilancio, in relazione alla legittimità del loro riconoscimento come debiti dell'ente. La commissione può chiedere informazioni ad altre amministrazioni ed enti pubblici e può richiedere alla competente Intendenza di finanza di accertare se l'ente ha effettivamente deliberato l'applicazione delle tariffe massime dei tributi, ha formato e presentato i ruoli relativi e se gli stessi comprendono un numero di contribuenti congruo rispetto alla consistenza stimata imponibile, per ciascun ente. La commissione può chiedere al comitato regionale di controllo la nomina di un commissario *ad acta* per l'acquisizione di documentazioni che non venissero fornite. La commissione esprime inoltre un parere sulla validità delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacità delle misure stesse, insieme con l'adeguamento, se spettante, del contributo statale corrente alla media della fascia demografica di appartenenza, di assicurare stabilità alla gestione finanziaria dell'ente medesimo. Per tale adeguamento è stanziata la somma di lire 100 miliardi, prededotta dal fondo perequativo dell'anno successivo.

7. Il piano di risanamento è approvato con decreto del Ministro dell'interno il quale può autorizzare l'assunzione di un mutuo a copertura del disavanzo e dei debiti fuori bilancio per i quali è stata riscontrata la legittimità del riconoscimento effettuato dal consiglio dell'ente. Con lo stesso decreto è accordato all'ente, se spettante, l'adeguamento dei trasferimenti correnti alla media della fascia demografica di appartenenza, con effetto dall'esercizio in corso.

8. Il mutuo è concesso dalla Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed è ammortizzato in venti anni. L'onere di ammortamento è a carico dell'ente, che dovrà destinare a fronte dello stesso il contributo statale del fondo investimenti spettante per i nuovi mutui dell'esercizio in corso. Il mutuo dovrà essere ripartito in più esercizi ove le quote di ammortamento non trovino copertura nel fondo predetto in un solo anno. Il contributo del fondo investimenti è utilizzabile per la copertura totale dell'onere di ammortamento dei mutui predetti.

9. Per i dieci anni successivi all'approvazione del piano l'assunzione di mutui per investimenti da parte degli enti soggetti a risanamento è consentita esclusivamente presso la Cassa depositi e prestiti, gli istituti di previdenza e l'Istituto per il credito sportivo e limitatamente alla somma annuale il cui ammortamento sia coperto dal contributo statale del fondo investimenti che eventualmente residua dopo la copertura dei mutui per il risanamento della sitazione debitoria pregressa.

10. Dalla deliberazione del piano di risanamento e fino alla emissione del decreto di approvazione del piano stesso, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio. Nelle more, possono essere disposti impegni solo per le spese espressamente previste dalla legge. La deliberazione del piano di risanamento sospende altresì le azioni esecutive dei creditori dell'ente.

11. Con l'approvazione del piano di consolidamento della gestione e la concessione all'ente dell'eventuale integrazione del contributo ordinario integrativo, il consiglio approva definitivamente il bilancio di gestione e regola, negli anni, il costituirsi degli impegni a carico dello stesso, adeguandoli in modo che trovino costante ed effettiva copertura nelle entrate dei primi tre titoli.

12. L'eventuale ricostituirsi di disavanzi di amministrazione o di debiti fuori bilancio, oltre a far sospendere l'attribuzione delle provvidenze ottenute con l'approvazione del piano di risanamento, comporta il rinvio al giudizio della Corte dei conti dei fatti di gestione che hanno determinato i nuovi squilibri e l'accertamento delle relative responsabilità con tutti gli effetti conseguenti.

13. Gli eventuali debiti fuori bilancio il cui riconoscimento non viene ritenuto legittimo, sono individuati in allegato al provvedimento di approvazione del piano di risanamento e sono posti a carico dei soggetti che ne hanno disposto l'esecuzione, senza oneri per l'ente. Il consiglio comunale è tenuto ad individuare i responsabili e ad esperire le procedure per la copertura da parte degli stessi di ogni onere addebitato all'ente. Nel caso in cui il consiglio non provveda, il comitato regionale di controllo è tenuto, trascorsi sessanta giorni dalla notifica del decreto di cui al comma 7, a nominare un commissario *ad acta*. Il Ministro dell'interno, qualora rilevi dall'esame degli atti dolo o colpa grave, contesta i fatti agli amministratori o funzionari ritenuti responsabili ed ove non trovi giustificate le deduzioni dagli stessi presentate, rimette gli atti alla procura generale della Corte dei conti.

14. Le prescrizioni del piano di risanamento e di consolidamento approvate con provvedimento ministeriale sono obbligatoriamente eseguite dagli amministratori dell'ente o dal commissario, che sono tenuti a riferire sul suo stato di attuazione nella relazione del conto consuntivo.

15. È fatto divieto agli enti per i quali è stato approvato il piano di risanamento con l'assunzione di mutuo e l'integrazione dei trasferimenti statali, di variare la propria pianta organica rideterminata dalla commissione centrale per la finanza locale, per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data di comunicazione della rideterminazione degli organici effettuata dalla commissione.

16. Il Ministro dell'interno può autorizzare il distacco di segretari comunali e provinciali presso la segreteria della commissione di ricerca per la finanza locale, per l'espletamento dei compiti previsti nel presente articolo, con imputazione dell'onere per il trattamento economico al fondo dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

17. Per tutti i contributi straordinari assegnati agli enti locali, è dovuta la presentazione di rendiconti all'amministrazione pubblica che li eroga entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del ragioniere. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, deve documentare i risultati ottenuti in termini di efficienza e di proficuità dell'intervento. Il termine stabilito ha carattere perentorio e la sua inosservanza comporta la decadenza di diritto dell'assegnazione dei contributi.

18. I segretari ed i ragionieri degli enti locali assumono diretta e personale responsabilità per la veridicità e l'esattezza dei dati e delle notizie contenute nei certificati, nelle registrazioni e nelle documentazioni, e in particolare in quelle di cui agli articoli 9, 16 e 23, nonché al presente articolo».

— Il testo dell'art. 2, della legge 28 febbraio 1990, n. 37, è il seguente:

«Art. 2. — 1. Per il 1990, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche avvengono secondo le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e della legge 29 dicembre 1988, n. 554, con le modificazioni ad esse apportate dall'articolo 10-*bis* del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

2. I riferimenti temporali fissati dall'aricolo 1, commi 1 e 3, dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, sono prorogati di un anno.

3. Possono comunque effettuarsi assunzioni per i posti messi a concorso per i quali siano iniziate le prove concorsuali entro il 31 dicembre 1989».

— Il testo degli articoli 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è il seguente:

«Art. 53. *(Responsabilità del segretario degli enti locali e dei dirigenti dei servizi).* — 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del segretario comunale e provinciale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi il parere è espresso dal segretario dell'ente in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto.

«Art. 55. *(Bilancio e programmazione finanziaria).* — 1. L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla legge dello Stato.

2. I comuni e le province deliberano entro il 31 ottobre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza.

4. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

5. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.

6. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

7. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

8. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo».

— Il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il seguente:

«Art. 2. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento, o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2, sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

— Il testo dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è il seguente:

«Art. 1. (*Pubblico impiego*). — 1. Per il 1991, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche avvengono secondo le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con le modificazioni ad esse apportate dall'art. 10-*bis* del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

2. I riferimenti temporali fissati dall'art. 1, commi 1 e 3, dall'art. 2, comma 1, e dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, già prorogati di un anno dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, sono ulteriormente prorogati di un anno.

È altresì prorogata di un anno la validità delle graduatorie di concorso in vigore nell'anno 1990.

3. Le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi possono comunque procedere, entro i limiti delle attuali piante organiche, ad assunzioni di personale per i servizi di assistenza all'infanzia, agli anziani, ai cittadini portatori di *handicap*.

4. Per l'anno 1991, per effettive, indilazionabili e documentate esigenze funzionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare, in deroga al comma 2, dell'art. 4 della legge 7 luglio 1988, n. 254, le amministrazioni statali a bandire concorsi per le qualifiche funzionali ed i profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, e successive integrazioni.

5. Le disposizioni di cui all'art. 11, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, conservano efficacia sino al 31 dicembre 1991, ad eccezione di quella concernente la determinazione del fabbisogno di personale per lo svolgimento dei servizi di distribuzione della corrispondenza e dei pacchi e della relativa dotazione organica.

6. Le norme di cui all'art. 6 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, sono valide anche per il triennio 1991-1993.

7. Per tutte le assunzioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura dei posti disponibili presso gli uffici situati nelle regioni del centro-nord, si applica, per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una riserva del 30 per cento dei posti per i lavoratori delle aziende operanti nelle suddette regioni che fruiscano a qualsiasi titolo dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per più di dodici mesi, con chiamata da apposite liste di lavoratori in cassa integrazione guadagni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l'iscrizione nelle predette liste dei lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinaria in possesso dei prescritti requisiti per l'accesso ai pubblici impieghi.».

— Il testo dell'art. 13 della legge 12 luglio 1991, n. 202, è il seguente:

«Art. 13. — 1. In deroga a quanto disposto dall'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, per l'anno 1991 non possono essere effettuate le assunzioni previste dall'art. 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554. La disposizione non si applica per i concorsi già espletati o in corso di espletamento.

2. Le amministrazioni dello Stato possono comunque procedere, entro i limiti delle attuali piante organiche, ad assunzioni di personale per le esigenze di funzionamento dei servizi relativi all'immigrazione ed alla lotta alla droga.

3. Per il personale delle Forze armate, dei corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie e dell'Amministrazione penitenziaria, continua ad applicarsi la normativa vigente.

4. L'inquadramento definitivo del personale statale derivante dall'applicazione dell'art. 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, non produce nuovi effetti sulla valutazione dei servizi resi anteriormente al 1° gennaio 1978, già effettuata in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, sulla base delle qualifiche del previgente ordinamento.

5. I provvedimenti comunque emessi in difformità delle disposizioni di cui al comma 4 sono nulli e improduttivi di effetto».

— Il testo degli articoli 4, 7, 28 e 30 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è il seguente:

«Art. 4. (*Procedura per la dichiarazione di mobilità*). — 1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all'art. 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare le procedure di mobilità ai sensi del presente articolo.

2. Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché alle rispettive associazioni di categoria.

In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente; dei tempi di attuazione del programma di mobilità; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo.

Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione sulla somma di cui all'art. 5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti.

4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro.

6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'impresa.

Quest'ultima dà all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo.

Analoga comunicazione scritta può essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori.

7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo.

Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della comunicazione dell'impresa prevista al comma 6.

8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla procedura di mobilità sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla metà.

9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà di collocare in mobilità, gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Contestualmente, l'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le qualio sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2.

10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in mobilità i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza rispetto a quella dovuta ai sensi dell'art. 5, comma 4, mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla data di determinazione del numero dei lavoratori posti in mobilità.

11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo comma dell'art. 2103 del codice civile, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.

12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo.

13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al termine del periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, rientrano in azienda.

14. Il presente articolo non trova applicazione nel caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attività stagionali o saltuarie, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.

15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, la competenza a promuovere l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le comunicazioni previste dal comma 4.

16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, le disposizioni del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, della legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'art. 4-*bis*, nonché il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36.

Art. 7. (*Indennità di mobilità*). — 1. I lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'art. 4, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 1, hanno diritto ad una indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni.

L'indennità spetta nella misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento straordinario di integrazione salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:

a) per i primi dodici mesi: cento per cento;

b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per cento.

2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la indennità di mobilità è corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni.

Essa spetta nella seguente misura:

a) per i primi dodici mesi: cento per cento;

b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per cento.

3. L'indennità di mobilità è adeguata con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura pari all'aumento della indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti.

Essa non è comunque corrisposta successivamente alla data del compimento dell'età pensionabile ovvero, se a questa data non è ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, successivamente alla data in cui tale diritto viene a maturazione.

4. L'indennità di mobilità non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore all'anzianità maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che abbia attivato la procedura di cui all'art. 4.

5. I lavoratori in mobilità che ne facciano richiesta per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti possono ottenere la corresponsione anticipata dell'indennità nelle misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il numero di mensilità già godute.

Fino al 31 dicembre 1992, per i lavoratori in mobilità delle aree di cui al comma 2 che abbiano compiuto i cinquanta anni di età, questa somma è aumentata di un importo pari a quindici mensilità dell'indennità iniziale di mobilità e comunque non superiore al numero dei mesi mancanti al compimento dei sessanta anni di età.

Per questi ultimi lavoratori il requisito di anzianità aziendale di cui all'art. 16, comma 1, è elevato in misura pari al periodo trascorso tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella del loro collocamento in mobilità.

Le somme corrisposte a titolo di anticipazione dell'indennità di mobilità sono cumulabili con il beneficio di cui all'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità e le condizioni per la corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità, le modalità per la restituzione nel caso in cui il lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a quello della corresponsione, assuma una occupazione alle altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico, nonché le modalità per la riscossione delle somme di cui all'art. 5, commi 4 e 6.

6. Nelle aree di cui al comma 2 nonché nell'ambito delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla Commissione regionale per l'impiego, in cui sussista un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro, ai lavoratori collocati in mobilità entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'età inferiore di non più di cinque anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia, e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un'anzianità contributiva non inferiore a quella minima prevista per il predetto pensionamento, diminuita del numero di settimane mancanti alla data di compimento dell'età pensionabile, l'indennità di mobilità è prolungata fino a quest'ultima data.

La misura dell'indennità per i periodi successivi a quelli previsti nei commi 1 e 2 è dell'ottanta per cento.

7. Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori collocati in mobilità entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'età inferiore di non più di dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un'anzianità contributiva non inferiore a ventotto anni, l'indennità di mobilità spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità.

Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla data del 1° gennaio 1991 dalle società non operative della Società di Gestione e Partecipazioni Industriali S.p.a. (GEPI) e della Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) si prescinde dal requisito dell'anzianità contributiva; l'indennità di mobilità non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore a dieci anni.

8. L'indennità di mobilità sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione nonché le indennità di malattia e di maternità eventualmente spettanti.

9. I periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa.

Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1.

Le somme occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle gestioni pensionistiche competenti.

10. Per i periodi di godimento dell'indennità di mobilità spetta l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

11. I datori di lavoro, ad eccezione di quelli edili, rientranti nel campo di applicazione della normativa che disciplina l'intervento straordinario di integrazione salariale, versano alla gestione di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, un contributo transitorio calcolato con riferimento alle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in misura pari a 0,35 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1991 ed in misura pari a 0,43 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992; i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo transitorio sono esonerati, per i periodi corrispondenti e per i corrispondenti punti di aliquota percentuale, dal versamento del contributo di cui all'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per la parte a loro carico.

12. L'indennità prevista dal presente articolo è regolata dalla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile, nonché dalle disposizioni di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

13. Per i giornalisti l'indennità prevista dal presente articolo è a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

Le somme e i contributi di cui al comma 11 e all'art. 4, comma 3, sono dovuti al predetto Istituto. Ad esso vanno inviate le comunicazioni relative alle procedure previste dall'art. 4, comma 10, nonché le comunicazioni di cui all'art. 9, comma 3.

14. È abrogato l'art. 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni.

15. In caso di squilibrio finanziario delle gestioni nei primi tre anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adegua i contributi di cui al presente articolo nella misura necessaria a ripristinare l'equilibrio di tali gestioni.

Art. 28. *(Riserva annua di posti presso gli uffici pubblici)*. — 1. La riserva annua prevista dall'art. 1, comma 7, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, dei posti disponibili presso gli uffici pubblici situati nelle regioni del Centro-Nord, è elevata dal tranta al cinquanta per cento e si applica ai lavoratori sospesi a zero ore beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo superiore a dodici mesi; con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al citato art. 1, comma 7, sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione della riserva.

2. Nei confronti dei lavoratori che, senza giustificato motivo, non rispondano alla convocazione ovvero rifiutino l'offerta di lavoro di cui al comma 1, qualora la residenza dei lavoratori stessi nei sei mesi precedenti risulti ad una distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede in cui è situato l'ufficio pubblico, le Commissioni regionali dispongono la decadenza entro novanta giorni dal diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale e la cancellazione dalle liste di lavoratori in cassa integrazione di cui al medesimo articolo 1, comma 7, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

Art. 30. *(Trasferimento dell'iscrizione alle liste di collocamento e cancellazione dalle liste)*. — 1. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è sostituito dal seguente:

"2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'articolo 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria della nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato"».

2. L'articolo 12 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. *(Cancellazione dalle liste)*. — 1. Nei confronti del lavoratore che, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione, ovvero rifiuti il posto di lavoro a tempo indeterminato corrispondente ai suoi requisiti professionali, la commissione circoscrizionale dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione e la cancellazione dalle liste».

— Il testo dell'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è il seguente:

«Art. 5. *(Assunzioni nel pubblico impiego)*. — 1. Per l'anno 1992, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche avvengono secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. Il limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio, previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e quello del 50 per cento previsto dall'articolo 1, comma 3, della stessa legge, sono ridotti, rispettivamente, al 10 ed al 25 per cento.

2. I riferimenti temporali già prorogati dall'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, sono ulteriormente prorogati di un anno, ad eccezione di quelli relativi all'utilizzo delle graduatorie esistenti nelle varie amministrazioni.

3. Per l'anno 1992, continuano ad applicarsi le dispozioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, nei limiti del 50 per cento delle vacanze relative alle dotazioni organiche dei singoli profili professionali.

4. Ove, nel corso dell'anno 1992, le assunzioni disposte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, per ogni singola amministrazione od ente superino le complessive duecento unità, il decreto di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri verrà emanato sentito il Consiglio dei Ministri. Per ciascuna amministrazione od ente può essere emanato un solo decreto autorizzato nel corso dell'anno 1992.

5. Per il complesso delle amministrazioni statali soggette al blocco delle assunzioni e dei trasferimenti di cui al comma 1, con esclusione di quelle autorizzate ad assumere sulla base di specifiche disposizioni legislative che prevedano deroghe, il numero dei nuovi assunti nel 1992 in base alla disciplina dei commi 1 e 4 non può in ogni caso superare il 30 per cento delle unità cessate dal servizio tra il 30 aprile 1991 e il 30 aprile 1992.

6. Per adeguarsi alla generale politica del razionale impiego del personale delle amministrazioni statali, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, presenta, entro il 30 aprile 1992, un piano pluriennale, da allegare al Documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, che fissa a livello nazionale e per ciascuna provincia i criteri e gli *standard* di riferimento atti a stabilire il rapporto allievi-classi autorizzato per i diversi ordini di scuola. Obiettivo prioritario del piano è la progressiva riduzione del fenomeno delle supplenze e delle sostituzioni del personale che cessa dal servizio.

7. Per le assunzioni da effettuarsi ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica, per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una riserva del 50 per cento dei posti per i lavoratori delle aziende che fruiscono a qualsiasi titolo dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per più di dodici mesi, con chiamata da apposite liste di lavoratori ammessi al trattamento di integrazione salariale, secondo le modalità contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1991.

8. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche ai lavoratori che fruiscono dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, da un periodo superiore a dodici mesi, con chiamata da apposite liste di lavoratori collocati in mobilità, secondo le modalità contenute nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 1991».

NORME REGOLAMENTARI

— Il testo del D.P.C.M. 18 settembre 1987, n. 392, recante: «Modalità e criteri per l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del lavoro» (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 223 del 24 settembre 1987), è il seguente:

«Art. 1. *Campo di applicazione.* — 1. In attuazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali sono tenuti ad osservare, fatto salvo il rispetto delle disposizioni sul collocamento obbligatorio nonché di quelle relative alle quote riservatarie nell'ambito del pubblico impiego, le modalità di cui agli articoli seguenti nell'assunzione di personale appartenente ai comparti di contrattazione collettiva determinati dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, da inquadrare in profili professionali ascritti a livelli retributivo-funzionali che richiedono il solo requisito della scuola dell'obbligo e da adibire a mansioni per le quali non sia previsto un titolo professionale nella declaratoria dei profili professionali.

2. Per titoli professionali si intendono quelli rilasciati dagli istituti professionali di Stato ed equipollenti regionali, nonché i titoli abilitanti a specifiche attività lavorative previste dalle leggi dello Stato.

Art. 2. *Programmazione delle assunzioni.* — 1. Le amministrazioni e gli enti di cui all'art. 1, comma 1, attuano, entro il 30 aprile di ciascun anno, i processi di mobilità previsti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e dai decreti recettivi dei conseguenti accordi di comparto.

2. Le amministrazioni e gli enti predetti programmano, entro il 30 giugno successivo, in base a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto indicato nel comma 1, il fabbisogno di personale da assumere ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in rapporto al contingente numerico di personale occorrente, suddiviso per profili professionali, e da assegnare distintamente per sedi centrali e sedi periferiche.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 2, le offerte di lavoro, conseguenti alla programmazione di cui al comma 2, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori a cura delle singole amministrazioni interessate, mediante bandi pubblici da diffondere nelle forme rituali e con ogni mezzo di informazione anche radiotelevisiva.

4. Si prescinde dall'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 nei casi in cui l'amministrazione ritiene essenziale l'espletamento di determinate mansioni e trattasi di posizioni funzionali che prevedono un numero di posti di organico non superiore a due.

Art. 3. *Iscrizione nelle liste.* — 1. I lavoratori da assumere presso le amministrazioni ed enti di cui all'art. 1, comma 1, debbono risultare iscritti nelle liste di collocamento ovvero nelle liste di mobilità della sezione circoscrizionale per l'impiego della zona di residenza, secondo la disciplina vigente in materia.

2. I lavoratori indicati nel comma 1 possono iscriversi, altresì, nella lista di collocamento di un'altra circoscrizione, anche di regione diversa, mantenendo l'iscrizione nella prima. L'anzianità di iscrizione maturata nella lista della prima circoscrizione è riconosciuta anche nella graduatoria della seconda.

Art. 4. *Avviamento alla selezione.* — 1. L'amministrazione interessata richiede alla sezione circoscrizionale per l'impiego territorialmente competente l'avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari a quello dei posti da ricoprire, da inquadrare in profili professionali le cui declaratorie richiedano espressamente il solo requisito del titolo di studio della scuola dell'obbligo.

2. Per essere avviati a selezione gli iscritti nelle liste devono dichiarare di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai pubblici impieghi ed in particolare:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35; sono fatti salvi i limiti di età diversi indicati da particolari disposizioni di legge e regolamenti e quelli di elevazione e di non applicazione del limite massimo di età previsti dalle norme vigenti;

c) titolo di studio della scuola secondaria di primo grado (licenza media inferiore) o titolo di studio della scuola primaria (licenza elementare) con assolvimento dell'obbligo scolastico.

3. Non possono essere, in ogni caso, avviati a selezione:

a) coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo;

b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti per avere conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

c) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo anche in applicazione di disposizioni a carattere transitorio e speciale.

4. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, sia al momento della domanda che successivamente, è attestato dal lavoratore alle sezioni circoscrizionali per l'impiego mediante dichiarazione di responsabilità autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

5. L'iscritto è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei requisiti che si intendono confermati qualora, all'atto della revisione periodica di cui all'art. 15 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, non ne dichiari espressamente la perdita.

Art. 5. *Graduatorie.* — 1. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego individuano i lavoratori da avviare alla selezione sulla base di un'unica graduatoria per profilo professionale degli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità compilate applicando i punteggi indicati nella tabella allegata.

2. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici indicati nell'art. 1, comma 1, le cui circoscrizioni amministrative, anche periferiche, esplicano la relativa attività sul territorio di competenza di una sola sezione circoscrizionale per l'impiego, inoltrano direttamente alla sezione medesima richiesta di avviamento alla selezione del personale occorrente alle corrispettive strutture territoriali. La sezione provvede entro dieci giorni.

3. La selezione viene effettuata, nel limite dei posti richiesti per l'assunzione, dall'amministrazione o dall'ente seguendo l'ordine di graduatoria dei lavoratori avviati dalla sezione circoscrizionale per l'impiego.

4. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici indicati nell'art. 1, comma 1, le cui circoscrizioni amministrative, anche periferiche, esplicano la relativa attività sul territorio di competenza di più sezioni circoscrizionali, inoltrano a ciascuna di dette sezioni richiesta di tanti lavoratori per quanti sono i posti da ricoprire. Copia della richiesta deve essere trasmessa all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nel caso in cui siano interessate più circoscrizioni comprese nella stessa provincia, ovvero all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nel caso in cui siano interessate circoscrizioni di province diverse, perché formulino apposita graduatoria unica sulla base dei punteggi comunicati dalle sezioni circoscrizionali interessate. L'amministrazione o ente effettua la selezione dei lavoratori avviati dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego nei limiti proposti per l'assunzione, secondo l'ordine di graduatoria formulata dall'ufficio provinciale o dall'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

Art. 6. *Selezione.* — 1. La selezione consiste nella valutazione in assoluto dell'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni proprie del posto da ricoprire. A tal fine l'amministrazione provvede a convocare i lavoratori entro quindici giorni dall'avviamento e a sottoporli a prove pratiche e/o a sperimentazioni lavorative.

2. Le prove sono effettuate secondo gli ordinamenti delle amministrazioni e degli enti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, in base ai contenuti di professionalità indicati nella declaratoria dei profili ai quali si accede.

3. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o superato le prove o accettato la nomina si provvede con i lavoratori che seguono nell'ordine di graduatoria fino alla copertura dei posti.

Art. 7. *Modalità di assunzione nelle sedi centrali.* — 1. Ai fini delle assunzioni per posti da ricoprire nelle sedi centrali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici a carattere nazionale e di quelli che svolgono attività in più regioni, i lavoratori iscritti nelle liste circoscrizionali, interessati alle assunzioni in tali sedi, debbono presentare domanda secondo le modalità previste dal comma 2 e dai singoli bandi di offerte di lavoro.

2. Le offerte di lavoro, definite con le modalità previste dall'art. 2, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, mediante bandi da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* e da diffondere con ogni mezzo di informazione anche radiotelevisiva. I bandi sono emanati in modo che le domande degli aspiranti pervengano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il tramite delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, entro il 30 settembre dell'anno in riferimento. Le domande devono fare espressa menzione, a pena di esclusione, del possesso dei requisiti indicati nell'art. 3 ed essere corredate della certificazione della sezione circoscrizionale per l'impiego, attestante l'iscrizione nelle liste di collocamento o di mobilità e contenente gli elementi necessari per la formazione delle graduatorie.

3. Per la formazione delle graduatorie ai fini dell'avviamento alla selezione presso le singole amministrazioni richiedenti, valgono i criteri del carico familiare, della situazione economica e patrimoniale del lavoratore, dell'anzianità di iscrizione nelle liste, dell'età e dei precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato presso le amministrazioni ed enti di cui all'art. 1, comma 1. La valutazione di detti elementi è effettuata secondo quanto indicato nella tabella allegata al presente decreto. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale dell'impiego e sulla base del parere espresso dall'Osservatorio del pubblico impiego di cui agli articoli 11 e 12 della legge 22 agosto 1985, n. 444, può aggiornare annualmente i dati contenuti nella predetta tabella.

4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base degli elementi risultanti dalla domanda e di quelli stabiliti per l'attribuzione del punteggio, predispone graduatorie uniche per singoli profili.

5. Le domande e le graduatorie sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che indica alle amministrazioni interessate, seguendo l'ordine di graduatoria, i lavoratori da sottoporre alla selezione in numero corrispondente ai posti indicati nel bando. Le amministrazioni procedono alla selezione secondo le modalità previste dall'art. 6.

6. Completata la rete informatica nazionale relativa all'automazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le graduatorie previste dal comma 4 sono gestite in tempo reale e tenute costantemente aggiornate.

7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, predispone gli opportuni strumenti e le adeguate procedure per la gestione informatica in tempo reale dell'avviamento alla selezione dei lavoratori che hanno presentato domanda. Il Ministro per la funzione pubblica emana le opportune direttive di coordinamento per la successiva applicazione.

Art. 8. *Assunzione degli idonei.* — 1. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, sono tenute ad adottare il provvedimento di nomina solo nei confronti dei lavoratori che abbiano riportato il giudizio di idoneità nella selezione.

2. Si applicano le norme previste dall'art. 7, commi 4, 5, 6 e 7, della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 9. *Norme transitorie.* — 1. I concorsi per la copertura di posti per i quali si richiede il possesso del solo requisito della scuola dell'obbligo, i cui bandi siano stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, sono espletati secondo la normativa preesistente.

2. Sono fatte salve le graduatorie dei concorsi già espletati alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali la normativa vigente prevede la efficacia pluriennale.

3. Fino a quando non saranno formalmente costituite e rese funzionanti le sezioni circoscrizionali per l'impiego, le norme contenute nel presente decreto vanno riferite alle sezioni degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Art. 10. *Entrata in vigore.* — 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie devono essere formulate in base ai seguenti criteri:

1) carico familiare;

2) situazione economica e patrimoniale;

3) anzianità di iscrizione nelle liste o data di decorrenza delle CIGS;

4) età;

5) precedenti rapporti a termine presso la pubblica amministrazione.

1) *Carico familiare.*

Da dimostrare con certificato di stato di famiglia — uso assegni familiari — aggiornato:

a) per il coniuge convivente a carico ai fini fiscali e disoccupato (da dimostrare con il certificato di disoccupazione, lo stato di famiglia e la documentazione fiscale) punti + 1500;

b) per ogni figlio a carico minorenne e se maggiorenne, fino al compimento del 26° anno di età, sempreché a carico ai fini fiscali e studente (da dimostrare con certificato delle autorità scolastiche, stato di famiglia e documentazione fiscale) punti + 750;

c) per ciascun fratello e/o sorella minorenne e/o genitore a carico ai fini fiscali (da dimostrare con lo stato di famiglia o con apposita dichiarazione e con la documentazione fiscale) punti + 375;

d) per il coniuge occupato o non iscritto nella prima classe delle liste di collocamento, punti — 750; in tale ipotesi il punteggio in aumento da attribuire per i figli a carico è ridotto della meta;

e) per il lavoratore disoccupato o in trattamento di integrazione salariale straordinaria vedovo, non coniugato, legalmente separato o divorziato, per il primo figlio convivente e a carico (da dimostrare con idonea certificazione e con la documentazione fiscale), punti + 1500; per ogni ulteriore figlio, punti + 750 (eventuali alimenti percepiti dal coniuge disoccupato vengono computati come reddito, come da tabella di cui al punto 2).

2) *Situazione economica e patrimoniale del lavoratore.*

Deve intendersi la condizione reddituale derivante anche dal patrimonio mobiliare ed immobiliare del lavoratore iscritto nella prima classe delle liste di collocamento o del cassaintegrato straordinario e non del suo nucleo familiare.

In caso di mancanza di redditi, è sufficiente apposita dichiarazione di responsabilità rilasciata dall'interessato ai sensi degli articoli 495 e 496 c.p.; qualora manchi tale dichiarazione, l'interessato è tenuto a presentare i modelli 101, 740 o altri modelli in uso.

Non fanno parte del reddito personale le rendite derivanti da invalidità di guerra (militari o civili), da infortuni sul lavoro o per servizio. Si deve tener conto, tuttavia, di queste rendite in caso di reversibilità.

Per le fasce di reddito indicate nella tabella seguente, dovranno essere *sottratti* i punteggi di seguito indicati per i redditi annui lordi:

fino a L. 1.000.000: — 0

da L. 1.000.001 a L. 2.000.000: — 100

da L. 2.000.001 a L. 3.000.000: — 200

da L. 3.000.001 a L. 4.000.000: — 300

per ogni ulteriore fascia di L. 1.000.000: ulteriori punti — 200.

3) *Anzianità di iscrizione nelle liste.*

Anzianità di iscrizione al collocamento in prima classe o anzianità di decorrenza del trattamento economico di CIGS:

per ogni anno di iscrizione al collocamento in prima classe o di godimento della CIGS, punti 1460 all'anno fino a 5 anni; + 365 ulteriori punti all'anno, oltre i 5 anni;

le frazioni di anno vengono computate, per coloro che hanno meno di cinque anni di iscrizione come disoccupati in prima classe, o di godimento della CIGS, 4 punti per ogni giorno; per coloro che hanno più di cinque anni di iscrizione alla prima classe o di godimento della CIGS, ulteriori punti 1 per ogni giorno.

4) *Età del lavoratore.*

Poiché possono concorrere tutti coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età fino al compimento del limite di età previsto dall'art. 4, comma 2, lettera *b)*, del decreto dovranno essere attribuiti dal compimento del diciottesimo e fino al compimento del venticinquesimo, punti + 1460 per ogni anno; dal compimento del venticinquesimo in poi, per ogni anno ulteriori punti + 365; le frazioni di anno vengono computate, per coloro che hanno un'età compresa tra i diciotto e i venticinque anni, per ogni giorno punti + 4; per coloro che hanno compiuto i 25 anni, per ogni giorno ulteriori punti + 1.

5) *Precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1 del presente decreto.*

Per rapporti svolti negli ultimi cinque anni precedenti alla data di scadenza annuale per la presentazione della domanda, per ogni giorno di servizio prestato punti + 4; per i rapporti prestati in un periodo antecedente ai cinque anni, ulteriori punti + 1 per ogni giorno di servizio.

* * *

Il punteggio conseguito in base ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 da ciascun lavoratore iscritto nella prima classe delle liste di collocamento della sezione circoscrizionale di residenza o dal cassaintegrato straordinario è maggiorato di un coefficiente del dieci per cento, qualora il tasso ufficiale di disoccupazione del territorio circoscrizionale superi quello medio nazionale.

Il punteggio complessivo di graduatoria va riferito alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

In caso di assunzione di uno dei due coniugi disoccupati o in CIGS, il punteggio dell'altro coniuge deve essere immediatamente ricalcolato in base alla nuova situazione.

Primo in graduatoria risulterà il lavoratore in possesso del punteggio più elevato.

A parità di punteggio ha diritto di precedenza il lavoratore con maggiore età, per cui in tal caso la graduatoria verrà formulata seguendo l'ordine decrescente della data di nascita».

— Il testo del D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, recante: «Procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 185 dell'8 agosto 1988), è il seguente:

«Art. 1. — 1. In attesa della determinazione definitiva delle dotazioni organiche anche territoriali previste dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo intercompartimentale per il triennio 1988-90, sottoscritto il 29 luglio 1988, i trasferimenti ad altre amministrazioni del personale rientrante nell'ambito di applicazione della legge 29 marzo 1983, n. 93, sono attuati, anche in via sperimentale, secondo le procedure di cui ai successivi articoli.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quando le amministrazioni pubbliche non avranno provveduto agli adempimenti di cui ai successivi articoli 2, 3, 4 e 5, non sono concesse autorizzazioni all'assunzione di personale, salvo quelle previste per le categorie protette.

Art. 2. — 1. Le amministrazioni pubbliche procedono alla rilevazione della consistenza numerica del personale in servizio, ivi compreso il personale dirigenziale — distinto in personale di ruolo, non di ruolo, comandato e fuori ruolo, nonché per qualifica funzionale o categoria e profilo professionale — alla data di entrata in vigore del presente decreto presso la sede centrale e, per le pubbliche amministrazioni con articolazioni periferiche, presso ciascun ufficio di ogni sede periferica e con dati aggregati a livello provinciale.

Art. 3. — 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le pubbliche amministrazioni definiscono, nel rispetto delle norme vigenti, con provvedimento formale previsto dai rispettivi ordinamenti, le dotazioni organiche provvisorie anche territoriali di ufficio.

2. Nello stesso termine di cui al comma 1, i competenti organi delle singole amministrazioni, previo giudizio di congruità in ordine a quanto previsto dal comma 1, sotto la propria responsabilità, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le situazioni di esubero e di carenza di personale, per ogni circoscrizione provinciale e sede, distinto per qualifica o categoria e profilo professionale, evidenziando altresì le situazioni relative a posizioni non di ruolo, comando e fuori ruolo.

3. Le amministrazioni hanno altresì l'obbligo di dare comunicazione al personale interessato dell'appartenenza a profili professionali risultanti in esubero.

4. Del mancato adempimento nei tempi previsti nei commi precedenti, è investito il Consiglio dei Ministri per i conseguenti provvedimenti.

Art. 4. — 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica provvede alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dei posti vacanti comunicati dalle singole amministrazioni ai sensi del precedente art. 3.

2. Nei trenta giorni successivi alla data di pubblicazione delle vacanze, il personale i cui profili professionali risultino in esubero fa pervenire alle amministrazioni pubbliche di appartenenza ed alle amministrazioni presso cui intende trasferirsi, anche di comparto diverso, domanda di mobilità per i posti vacanti, in relazione alla qualifica funzionale o categoria e profilo professionale corrispondente.

3. Le corrispondenze fra profili professionali diversi sono dichiarate dal Dipartimento della funzione pubblica in sede di pubblicazione delle vacanze, sentito le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

4. Le amministrazioni alle quali si fa domanda di trasferimento procedono alla formazione di apposite graduatorie ed alla assegnazione della sede, tenendo conto, secondo punteggi che saranno definiti in sede di consiglio di amministrazione o altro organo similare previsto dai rispettivi ordinamenti con valenza consultiva, dei requisiti degli aspiranti secondo il seguente ordine di priorità:

a) posizione soprannumeraria;

b) posizione di comando e fuori ruolo presso l'amministrazione prescelta dall'interessato;

c) condizioni di famiglia;

d) necessità di studio del dipendente, del coniuge e dei figli;

e) anzianità di servizio;

f) titoli di studio e di formazione ed aggiornamento professionale.

5. In ogni caso, nelle graduatorie di cui al comma 4 si dà precedenza nell'ordine:

a) ai dipendenti della stessa amministrazione;

b) ai dipendenti di amministrazioni dello stesso comparto;

c) dipendenti di amministrazioni di comparti diversi.

6. Il personale i cui profili professionali o qualifiche funzionali o categorie risultino in esubero dopo l'espletamento delle operazioni di cui ai commi precedenti è soggetto a mobilità di ufficio disposta, nell'ambito della stessa amministrazione, in base alle norme del rispettivo ordinamento e, tra diverse amministrazioni anche di altro comparto, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica secondo criteri definiti entro il 31 dicembre 1988 d'intesa con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, con assegnazione delle sedi secondo le seguenti piorità: nell'ambito provinciale, di province viciniori, della stessa regione, delle regioni viciniori e nell'intero territorio nazionale.

Art. 5. — 1. Le amministrazioni pubbliche, entro trenta giorni dalla formazione ed approvazione, secondo i rispettivi ordinamenti, della graduatoria, provvedono alla assegnazione delle sedi, comunicandola agli interessati ed all'amministrazione di loro appartenenza.

2. Il dipendente trasferito è collocato nel ruolo dell'amministrazione ricevente nell'ordine spettantegli in base all'anzianità di qualifica e conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante l'attribuzione «ad personam» della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica di inquadramento. Ove necessario, le amministrazioni presso cui il personale viene trasferito provvedono a farlo partecipare ad appositi corsi di riqualificazione. Il trattamento di previdenza e quiescenza sarà disciplinato con atto legislativo da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Concluse le operazioni di cui agli articoli precedenti ed in relazione ai posti vacanti, le amministrazioni attivano, secondo i rispettivi ordinamenti, le procedure di reclutamento mediante concorsi pubblici o ricorso alle sezioni circoscrizionali dell'impiego, in applicazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

Art. 6. — 1. Il personale comunque trasferito ai sensi degli articoli precedenti e quello di nuova assunzione non può essere destinato, se non per inderogabili esigenze di servizio, ad altra sede di servizio prima che siano trascorsi cinque anni.

Art. 7. — 1. È consentita in ogni momento, nell'ambito delle dotazioni organiche di cui all'art. 3, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione.

Art. 8. — 1. Definiti i carichi funzionali di lavoro e le conseguenti dotazioni organiche di cui all'art. 12 del citato accordo intercompartimentale per il triennio 1988-1990, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede con decreto alla regolamentazione definitiva dei processi di mobilità.

Art. 9. — 1. Restano ferme le normative vigenti sui trasferimenti di ufficio dei singoli dipendenti per motivate ed inderogabili esigenze di servizio.

Art. 10. — 1. Le disposizioni di cui al presente decreto costituiscono linee di indirizzo e coordinamento per le regioni e per gli enti da esse dipendenti ai sensi della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Art. 11. — 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.».

— Il testo del D.P.C.M. 27 dicembre 1988, recante: «Disciplina dell'avviamento e della selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ai fini dell'assunzione nella pubblica amministrazione» (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1988), è il seguente:

«Art. 1. *Campo di applicazione.* — 1. In attuazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali sono tenuti ad osservare le modalità di cui al presente decreto ai fini dell'assunzione di personale civile, con rapporto a tempo indeterminato o determinato ed a tempo pieno o parziale, in qualifiche, categorie o profili professionali per l'accesso ai quali occorre il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e, ove richiesto, di una specifica professionalità.

2. Per professionalità s'intende la preparazione o la qualificazione o la specializzazione desumibili dalla qualifica o categoria o dal profilo professionale, ricondotta in ogni caso da parte delle amministrazioni assumenti anche mediante equiparazione — salva ulteriore specificazione in sede di contrattazione di comparto — alle qualifiche di iscrizione dei lavoratori nelle liste di collocamento delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e accertata in sede di selezione.

3. Le procedure di cui al presente decreto non si applicano all'assunzione di lavoratori in possesso di professionalità ricompresa nel ristretto numero di categorie di alta specializzazione stabilite ai sensi dell'art. 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 2. *Programmazione delle assunzioni.* — 1. Le amministrazioni e gli enti di cui all'art. 1 programmano il fabbisogno di personale in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi di offerta di lavoro e delle richieste di avviamento a selezione per le assunzioni a tempo indeterminato, pieno o parziale, e per quelle a tempo determinato concernenti progetti e prevedibili esigenze, ivi comprese quelle a carattere eccezionale o stagionale.

2. Ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato, le amministrazioni e gli enti, dedotte le aliquote percentuali di posti riservati obbligatoriamente alle assunzioni di lavoratori appartenenti a categorie protette, determinano annualmente nel rispetto delle disposizioni della legge finanziaria il numero dei posti da ricoprire per singoli profili professionali, distinguendo l'aliquota percentuale di posti da riservare ai dipendenti in servizio, quella di cui all'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ed il numero di posti da ricoprire mediante il ricorso alle procedure di cui al presente decreto.

3. I dipendenti aventi titolo alla riserva di posti partecipano alle prove selettive previste dal presente decreto di norma unitamente ai lavoratori iscritti nelle liste di collocamento appositamente avviati e convocati. Per la copertura di posti riservati a dipendenti in servizio ed ai destinatari dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, eventualmente dagli stessi non ricoperti, si provvede con lavoratori da assumere con le procedure previste dal presente decreto.

Art. 3. *Iscrizione nelle liste.* — 1. I lavoratori interessati alle selezioni per l'assunzione nelle amministrazioni e negli enti di cui all'art. 1, comma 1, devono essere iscritti nelle liste di collocamento o in quelle di mobilità e devono essere collocati nella graduatoria della sezione circoscrizionale per l'impiego nel cui ambito territoriale insiste il comune di residenza ovvero della sezione ove essi abbiano trasferito l'iscrizione ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 28 febbraio 1987, n. 56. In ogni caso, per essere avviati a selezione, i lavoratori debbono essere in possesso dei requisiti generali di ammissione agli impieghi pubblici di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, salva diversa previsione da parte degli ordinamenti, da specificare da parte delle amministrazioni e degli enti nella richiesta di avviamento o nel bando di offerta di lavoro.

2. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego formano, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, le graduatorie annuali per categoria, qualifica o profilo professionale sulla base degli elementi di cui alla tabella allegata al presente decreto, valutati uniformemente in tutto il territorio nazionale secondo i coefficienti ivi indicati. I lavoratori iscritti nelle liste circoscrizionali per il collocamento in agricoltura, in possesso dei prescritti requisiti, sono iscritti a richiesta, con l'anzianità maturata nelle stesse liste, nelle graduatorie della sezione circoscrizionale per l'impiego nel cui territorio è compreso il comune di residenza.

3. I lavoratori indicati nei commi 1 e 2 possono chiedere, per il tramite della sezione circoscrizionale per l'impiego presso la quale sono iscritti, l'inserimento anche nella graduatoria di un'altra sezione circoscrizionale per l'impiego, ancorché di regione diversa, mantenendo l'iscrizione nella prima e con lo stesso punteggio acquisito nella medesima. Le variazioni di punteggio operate dalla sezione di prima iscrizione sono tempestivamente da questa comunicate alla seconda sezione.

4. Hanno titolo a partecipare alle selezioni per l'assunzione:

a) presso le amministrazioni e gli enti a carattere infraregionale o uffici periferici anche di amministrazioni e di enti a carattere nazionale e pluriregionale, il cui ambito territoriale di competenza è compreso o coincide

con quello di una sezione circoscrizionale per l'impiego, i lavoratori inseriti nella graduatoria della sezione stessa;

b) presso le amministrazioni e gli enti, o uffici periferici, il cui ambito territoriale e compreso o coincide con quello di più sezioni della stessa provincia o della stessa regione, i lavoratori inseriti nelle graduatorie di tutte le sezioni circoscrizionali per l'impiego rispettivamente interessate;

c) presso le sedi ministeriali delle amministrazioni centrali dello Stato, le sedi delle direzioni generali e centrali delle amministrazioni ad ordinamento autonomo e degli enti a carattere nazionale o ultraregionale e le strutture alle sedi stesse direttamente riferibili, i lavoratori iscritti nella graduatoria di qualsiasi sezione circoscrizionale per l'impiego operante nel territorio nazionale.

5. Non possono, in ogni caso, partecipare alla selezione:

a) coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo;

b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti per avere conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

c) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo anche in applicazione di disposizioni a carattere transitorio e speciale.

6. Il lavoratore aspirante all'avviamento a selezione deve dichiarare alla sezione di iscrizione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il possesso dei requisiti generali di ammissione agli impieghi e la non sussistenza delle ipotesi di esclusione di cui al comma 5, ed è tenuto, successivamente, a comunicarne ogni variazione. È comunque riservato all'amministrazione o ente che procede all'assunzione di provvedere all'accertamento di titoli e requisiti nei modi di legge.

7. I lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come sostituito dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, debbono produrre alle sezioni circoscrizionali per l'impiego apposita certificazione rilasciata dagli organismi militari competenti. La sezione circoscrizionale per l'impiego annota il titolo a fianco dei nomi dei lavoratori interessati nella graduatoria degli iscritti nelle liste di collocamento.

8. Ai fini delle assunzioni con rapporti a tempo parziale, a tempo determinato e a breve termine presso le amministrazioni o enti di cui all'art. 1, i lavoratori interessati debbono espressamente dichiarare la propria disponibilità a tali particolari tipi di rapporto distintamente alle sezioni di cui ai commi 1 e 3 e rispettivamente per ciascun tipo di rapporto. La dichiarazione può essere resa ad una sola delle predette sezioni e si intende revocata qualora il lavoratore non risponda alla convocazione o rifiuti l'avviamento a selezione, limitatamente al relativo tipo di rapporto. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego formano, con le modalità di cui al comma 2, separate graduatorie dei lavoratori che abbiano dichiarato la disponibilità ai predetti rapporti.

9. Le graduatorie di cui ai commi 2 e 8 sono stabilite dalla Commissione circoscrizionale per l'impiego e sono pubblicate, mediante affissione all'albo della sezione.

Art. 4. *Procedure per l'avviamento a selezione a livello locale o periferico.* — 1. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa, anche periferica, compresa in quella di competenza di una sola sezione circoscrizionale per l'impiego inoltrano direttamente alla sezione medesima la richiesta di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari a quello dei posti da ricoprire, con l'indicazione del titolo di studio, della qualifica di iscrizione nelle liste di collocamento e del livello retributivo. La sezione circoscrizionale per l'impiego, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta salvo eccezionale e motivato impedimento, procede ad avviare a selezione i lavoratori nel numero richiesto secondo l'ordine di graduatoria degli iscritti aventi i titoli indicati nella richiesta stessa.

2. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa, anche periferica, compresa in quelle di competenza di più sezioni circoscrizionali per l'impiego, inoltrano a ciascuna di dette sezioni richiesta di tanti lavoratori per quanti sono i posti da ricoprire. La richiesta deve essere trasmessa anche all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nel caso in cui siano interessate più circoscrizioni della stessa provincia, ovvero all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nel caso in cui siano interessate circoscrizioni di province diverse, perché formulino, sulla base dei punteggi comunicati dalle sezioni circoscrizionali interessate, apposita graduatoria unica integrata dei lavoratori individuati dalle sezioni medesime secondo l'ordine delle rispettive graduatorie approvate. La graduatoria unica è resa pubblica mediante affissione all'albo degli uffici e delle sezioni interessate. L'ufficio provinciale o l'ufficio regionale del lavoro, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta salvo eccezionale e motivato impedimento, procedono ad avviare a selezione i lavoratori secondo l'ordine della graduatoria unica in numero pari a quello dei posti da ricoprire.

3. La selezione dei lavoratori è effettuata dall'amministrazione o dall'ente seguendo l'ordine di avvio indicato, rispettivamente, dalla sezione circoscrizionale per l'impiego o dall'ufficio provinciale o regionale del lavoro

4. Le amministrazioni e gli enti obbligati ad assumere militari in ferma di leva prolungata e volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contratta debbono indicare nella richiesta di avviamento il numero dei posti riservati ai lavoratori aventi diritto ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge 31 maggio 1975, n. 191,

modificato dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958. La conseguente comunicazione di avviamento o di graduatoria unica deve espressamente indicare i lavoratori aventi titolo, individuati secondo l'ordine di graduatoria di sezione tra quelli che hanno presentato le dichiarazioni di cui all'art. 3, comma 7. In carenza di lavoratori aventi titolo, la sezione procede all'avvio di altrettanti lavoratori dalla graduatoria.

Art. 5. *Modalità di assunzione nelle sedi centrali.* — 1. Ai fini delle assunzioni nelle sedi centrali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici a carattere nazionale e di quelli che svolgono attività in più regioni, i lavoratori iscritti nelle liste delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, interessati a tali assunzioni, presentano domanda secondo le modalità e nei termini previsti dai bandi di offerta di lavoro emanati dalle amministrazioni e dagli enti predetti, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e diffusi con ogni mezzo di informazione anche radiotelevisiva.

2. I bandi debbono indicare il numero dei posti offerti per profilo professionale, l'aliquota di posti riservati alle assunzioni di cui all'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, nonché il numero massimo di posizione che i lavoratori debbono aver conseguito nelle graduatorie delle sezioni circoscrizionali per poter partecipare alla relativa procedura e che non può essere inferiore a quello dei posti destinati rispettivamente alle due aliquote.

3. Le domande degli aspiranti, compilate su modelli predisposti dalle singole Amministrazioni, devono in ogni caso essere corredate, a pena di nullità, da apposita certificazione della Sezione circoscrizionale per l'impiego di cui all'art. 1, comma 4, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, attestante l'iscrizione nelle liste di collocamento della medesima e la relativa qualifica, nonché la posizione ed il punteggio della graduatoria di cui all'art. 3, comma 2. L'attestazione può essere apposta anche in calce alla domanda.

4. Le amministrazioni e gli enti, con riferimento alla qualifica, categoria o profilo professionale di cui al bando di offerta di lavoro, formulano apposita graduatoria integrata delle domande presentate, ordinata secondo il punteggio attestato dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego. Nella graduatoria sono evidenziati i nomi degli aventi titolo alla riserva di posti richiamata al precedente comma 2.

5. La graduatoria è resa pubblica con le stesse modalità previste per il bando di offerta di lavoro. Entro dieci giorni dalla pubblicazione i lavoratori possono proporre opposizione all'amministrazione o all'ente avverso la posizione in graduatoria se derivante da errata trascrizione del punteggio. La rettifica è effettuata nei cinque giorni successivi.

6. La collocazione nella graduatoria integrata costituisce ordine di precedenza per la convocazione dei lavoratori per le prove selettive. I lavoratori sono convocati per la selezione in numero pari ai posti da ricoprire.

Art. 6. *Selezione.* — 1. Le amministrazioni e gli enti, entro venti giorni dalla ricezione delle comunicazioni di avviamento di cui all'art. 4 ovvero dalla pubblicazione delle graduatorie ai sensi dell'art. 5, debbono convocare i lavoratori alle prove selettive indicando giorno e luogo di svolgimento delle stesse.

2. La selezione deve consistere nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono da determinare con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie e nei mansionari di qualifica, categoria o profilo professionale dei comparti di appartenenza od eventualmente anche delle singole amministrazioni.

3. La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni proprie della qualifica, categoria o profilo professionale e non comporta valutazione emulativa. Si procede alla formazione di una graduatoria di merito soltanto nei confronti dei dipendenti interni concorrenti per la copertura dell'aliquota di posti ad essi riservata.

4. Con apposito provvedimento dei competenti organi delle amministrazioni ed enti tenuti all'osservanza del presente decreto, per ciascun profilo professionale, qualifica o categoria del personale per la cui assunzione è prescritto l'obbligo di ricorso alle procedure previste dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, sono indicati espressamente gli indici di riscontro dell'idoneità ai quali i selettori dovranno attenersi strettamente nell'esecuzione del riscontro.

5. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato le prove o non abbiano accettato la nomina ovvero non siano più in possesso dei requisiti richiesti si provvede fino alla copertura dei posti con ulteriori avviamenti effettuati, secondo l'ordine della stessa graduatoria vigente al momento della richiesta, in seguito alla comunicazione da parte dell'ente dell'esito del precedente avviamento.

6. Le operazioni di selezione sono effettuate, a pena di nullità, in luogo aperto al pubblico previa affissione di apposito avviso all'albo dell'amministrazione o dell'ente. Ad esse provvede un'apposita commissione composta da un funzionario dell'amministrazione o dell'ente e da due esperti scelti tra il personale, anche in quiescenza, della pubblica amministrazione fino alla completa copertura dei posti complessivamente indicati nella richiesta di avviamento o nel bando di offerta di lavoro. Per le

assunzioni di personale a tempo determinato di cui all'art. 8, commi 2 e 4, in relazione alla precarietà del rapporto e alla semplicità delle mansioni, il riscontro di idoneità può essere eseguito da un funzionario dell'amministrazione o dell'ente.

Art. 7. *Assunzioni in servizio.* — 1. Le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento o di quello di graduatoria integrata.

2. La presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico deve avvenire entro il primo mese di servizio.

3. La documentazione, ove incompleta o affetta da vizio sanabile, può essere regolarizzata a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito, a pena di decadenza dall'impiego.

4. I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia per effetto del riscontro negativo degli organi di controllo.

5. Le prestazioni di servizio rese rispettivamente fino al giorno della decadenza o della comunicazione del riscontro negativo degli organi di controllo devono essere comunque compensate.

6. Entro tre giorni dall'assunzione in servizio ovvero dalla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro, le amministrazioni e gli enti sono tenuti a darne comunicazione alla Sezione circoscrizionale per l'impiego di provenienza del lavoratore.

7. Qualunque spesa eventualmente sostenuta dal lavoratore in relazione agli adempimenti procedurali di cui al presente decreto resta a suo carico.

Art. 8. *Assunzioni a tempo indeterminato.* — 1. Le amministrazioni e gli enti ai quali i rispettivi ordinamenti consentono la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, ivi compresi quelli a carattere stagionale, provvedono alle relative assunzioni previa selezione dei lavoratori iscritti nelle apposite graduatorie di cui all'art. 3, comma 8, avviati dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego sul cui territorio è da eseguire il lavoro.

2. Nei casi in cui, relativamente ai servizi di igiene e di assistenza sanitaria, scolastica e domiciliare, gli ordinamenti consentono l'assunzione a termine di personale di talune qualifiche, categorie o profili per sopperire tempestivamente ad imprevedibili ed indilazionabili esigenze connesse con la temporanea assenza e l'immediata sostituzione di dipendenti direttamente impegnati nell'erogazione dei servizi predetti, le amministrazioni e gli enti inoltrano richiesta urgente alla sezione circoscrizionale per l'impiego nel cui territorio è da svolgere il lavoro. La sezione soddisfa la richiesta al massimo entro il giorno successivo a quello della presentazione, mediante l'avviamento a selezione, secondo l'ordine di graduatoria, di un numero doppio di lavoratori rispetto ai posti da ricoprire e, in relazione all'urgenza e alla breve durata del rapporto, dando la precedenza ai lavoratori iscritti nelle liste ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e inseriti nelle graduatorie di cui all'art. 3, comma 8.

3. I lavoratori avviati con le procedure di cui al comma 2 sono convocati telegraficamente dalle amministrazioni e dagli enti richiedenti e sono tenuti, a pena di decadenza, a presentarsi alle prove di selezione entro il primo giorno utile successivo alla ricezione dell'avviso.

4. Nei casi in cui sussista urgente necessità di evitare gravi danni alle persone, alla collettività o ai beni pubblici o di pubblica utilità, le amministrazioni e gli enti possono procedere all'assunzione diretta di lavoratori iscritti presso la competente sezione circoscrizionale per l'impiego. Dell'assunzione è data contestuale motivata comunicazione, con l'indicazione della durata presumibile, alla predetta sezione che, qualora tale durata ovvero il rapporto di lavoro instaurato superino i dieci giorni, avvia a selezione, in sostituzione, lavoratori di pari qualifica aventi titolo di precedenza in base all'apposita graduatoria.

5. Fermo restando l'ordine di avviamento, si può prescindere dall'effettuazione della selezione nei confronti del lavoratore che abbia già svolto le mansioni di una determinata qualifica, categoria o profilo professionale, ovvero che sia stato ritenuto a ciò idoneo in precedente prova selettiva, nella stessa o in altra amministrazione o ente salvo che il precedente rapporto di lavoro sia cessato prima della scadenza prevista ovvero sia terminato con un giudizio negativo motivato.

6. Le amministrazioni e gli enti debbono indicare nella richiesta di avviamento anche il limite massimo di età previsto dai loro ordinamenti ai fini dell'assunzione di personale con rapporto a termine.

Art. 9. *Disciplina per la provincia autonoma di Bolzano.* — 1. Ai fini dell'assunzione di personale negli uffici periferici delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, nella provincia di Bolzano, le disposizioni del presente decreto sono applicate tenuto conto delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10. *Norme transitorie e finali.* — 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le graduatorie annuali da formulare con i criteri di cui al presente decreto debbono essere pubblicate entro il 31 marzo di ciascun anno.

3. Fino al 31 marzo 1989 e comunque fino alla pubblicazione delle prime graduatorie, gli avviamenti a selezione sono effettuati dalle graduatorie al 31 dicembre 1987 formulate con i criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, tenendo conto delle qualifiche dichiarate dai lavoratori all'atto dell'iscrizione o della reiscrizione nelle liste di collocamento. Ai fini degli avviamenti a selezione per rapporti a tempo parziale, a tempo determinato e a breve termine, i lavoratori inseriti nelle predette graduatorie, qualora siano interessati a tali rapporti, sono tenuti a dichiarare la propria disponibilità alla sezione per l'impiego di prima iscrizione e, distintamente, a quella di seconda iscrizione, al massimo entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. La mancata ricezione della dichiarazione entro tale termine equivale ad indisponibilità all'avviamento per i predetti rapporti.

4. Nella relazione al Parlamento ai sensi dell'art. 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si riferisce anche circa l'applicazione delle procedure di assunzione di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modifiche e integrazioni, con l'indicazione del numero dei lavoratori, distinti per sesso e per età, iscritti nelle liste di collocamento della sezione circoscrizionale per l'impiego di residenza e di quella di seconda valutazione ai fini degli avviamenti a selezione a tempo determinato e indeterminato, nonché del numero delle assunzioni, ripartite per sesso e per comparto, effettuate dalle amministrazioni e dagli enti pubblici in base alle disposizioni di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLA

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

A) ELEMENTI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE:

a) *carico familiare:* si intende quello rilevato dallo stato di famiglia e determinato secondo le modalità previste per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare.

Le persone a carico da considerare sono:

1. coniuge convivente e disoccupato iscritto in prima classe;

2. figlio minorenne convivente e a carico;

3. figlio maggiorenne fino al compimento del 26° anno di età se studente e disoccupato iscritto in prima classe, oltre che convivente e a carico, ovvero senza limiti di età se invalido permanentemente al lavoro;

4. fratello o sorella minorenne convivente e a carico;

b) *situazione economica e patrimoniale del lavoratore:* deve intendersi la condizione reddituale derivante anche dal patrimonio immobiliare e mobiliare dell'iscritto, con esclusione del suo nucleo familiare;

c) *anzianità di iscrizione:* deve intendersi quella maturata in costanza di iscrizione nella prima classe delle liste di collocamento — compresi i periodi relativi a rapporti di lavoro a termine con durata complessiva non superiore a 4 mesi nell'anno solare, nonché quella maturata in costanza di rapporti di lavoro a tempo parziale con orario non superiore a 20 ore settimanali — o quella di decorrenza del trattamento straordinario di integrazione salariale senza rotazione.

B) VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI.

A tutti gli iscritti è attribuito un punteggio base uguale a + 1.000 riferito alla data convenzionale del *mese di aprile 1988;* su tale punteggio base sono da operare le seguenti variazioni, con l'avvertenza che il punteggio da attribuire per l'anzianità di iscrizione o reiscrizione è quello relativo al mese a cui si fa riferimento, senza considerare le frazioni:

I) per ogni mese di anzianità pregressa alla suddetta data punti — 1;

II) per le iscrizioni e le reiscrizioni effettuate successivamente alla data convenzionale del *mese di aprile 1988*, si dovranno aggiungere al punteggio base per ogni mese punti + 1;

III) per ogni persona a carico, punti - 12;

IV) per i redditi annui a qualsiasi titolo imputabili personalmente al lavoratore:

fino a L. 1.000.000 punti 0;

da L. 1.000.001 fino a L. 2.000.000 punti + 1;

da L. 2.000.001 fino a L. 3.000.000 punti + 2;

da L. 3.000.001 fino a L. 4.000.000 punti + 3;

da L. 4.000.001 fino a L. 5.000.000 punti + 6;

da L. 5.000.001 fino a L. 6.000.000 punti + 12;

da L. 6.000.001 fino a L. 7.000.000 punti + 18;

da L. 7.000.001 fino a L. 8.000.000 punti + 24;

da L. 8.000.001 fino a L. 9.000.000 punti + 36;

da L. 9.000.001 fino a L. 10.000.000 punti + 48;

per ogni ulteriore fascia di L. 1.000.000, ulteriori + 12.

Il punteggio conseguito dal lavoratore iscritto nella prima classe delle liste di collocamento della sezione circoscrizionale di residenza è diminuito di un coefficiente del dieci per cento qualora il tasso ufficiale di disoccupazione del territorio circoscrizionale sia superiore di un terzo a quello medio nazionale.

Il punteggio complessivo di graduatoria deve essere riferito alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

Il punteggio per i figli a carico è attribuito ad entrambi i genitori disoccupati; in caso di assunzione di uno dei due coniugi la posizione in graduatoria dell'altro rimasto disoccupato è immediatamente rideterminata non computando il punteggio prima attribuito per il coniuge ed i figli.

Il lavoratore con punteggio minore precede in graduatoria il lavoratore con punteggio maggiore; in caso di parità i lavoratori sono collocati in graduatoria secondo la maggiore anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, in ordine decrescente di data di nascita».

— Il testo del D.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117, recante: «Norme regolamentari sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale» (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 76 del 1° aprile 1989) è il seguente:

«Art. 1. *Disciplina ed applicazione del rapporto di pubblico impiego a tempo parziale.* — 1. Le Amministrazioni civili dello Stato anche ad ordinamento autonomo, e le altre amministrazioni ed enti pubblici, istituzionali e territoriali, costituiscono rapporti di lavoro a tempo parziale, secondo le disposizioni previste dal presente decreto. Per quanto non diversamente stabilito, al rapporto a tempo parziale è applicabile la normativa che regola il rapporto a tempo pieno.

2. La disciplina del rapporto a tempo parziale non si applica al personale delle Forze armate, al personale dei ruoli previsti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121 e dei corpi militarmente ordinati, al personale tecnico-operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale della carriera diplomatica, ai magistrati ordinari, amministrativi e militari, agli avvocati e ai procuratori dello Stato, ai dirigenti dello Stato e alle categorie ad essi equiparate, al personale della polizia municipale e a quello assimilato ai sensi dell'art. 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, al personale di ruolo soggetto ad avvicendamento ed a contratto del Ministero degli affari esteri e di altre amministrazioni ed enti pubblici che presti servizio all'estero.

3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano altresì al personale ispettivo, direttivo ed ai coordinatori amministrativi delle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 2. *Determinazione delle piante organiche del rapporto a tempo parziale.* — 1. La determinazione delle unità di personale da destinare al tempo parziale non può superare il 20 per cento — aumentato al 40 per cento per le amministrazioni di comuni con meno di 10.000 abitanti — della dotazione organica di personale a tempo pieno di ciascun profilo professionale per il quale è consentita la riduzione dell'orario di lavoro ai sensi del presente decreto nell'ambito della dotazione organica stessa e, in ogni caso, entro i limiti della spesa massima annua prevista per la dotazione organica medesima.

2. Il contingente determinato ai sensi del comma 1 è destinato al personale di ruolo a tempo pieno che richiede la trasformazione del rapporto di lavoro.

3. I posti eventualmente non coperti dal personale di ruolo in servizio, sono conferiti ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

Art. 3. *Criteri di individuazione dei profili professionali.* — 1. Il rapporto di pubblico impiego a tempo parziale può essere costituito relativamente a profili professionali che non comportano funzioni ispettive, di direzione o di coordinamento di unità organiche centrali o periferiche ovvero l'obbligo della resa del conto giudiziale.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì al rapporto di lavoro a tempo determinato parziale previsto dall'art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

Art. 4. *Orario e tipologie del rapporto a tempo parziale.* — 1. La durata dell'orario mensile delle prestazioni di servizio nel rapporto a tempo parziale è pari al cinquanta per cento di quello stabilito per il rapporto a tempo pieno per ciascuna categoria, qualifica o profilo professionale. Per eccezionali e motivate esigenze di servizio può derogarsi al limite predetto, in una misura percentuale non superiore al 20 per cento in più o in meno, mediante decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro.

2. L'articolazione della prestazione di servizio, nell'ambito dell'orario mensile definito ai sensi del comma 1, può avvenire:

a) per ciascun giorno lavorativo del mese;

b) per alcuni giorni lavorativi del mese, anche per alcuni mesi in relazione a determinati periodi dell'anno;

c) per ciascun giorno lavorativo del mese con la previsione di maggiorazione temporale in alcuni giorni.

3. La tipologia di rapporto a tempo parziale prescelta dall'amministrazione deve tendere al potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa, al fine di una più puntuale erogazione dei servizi anche nelle ore pomeridiane.

Art. 5. *Trattamento economico, previdenziale e di quiescenza.* — 1. Il trattamento economico, anche a carattere accessorio, del personale con rapporto a tempo parziale è dovuto in proporzione all'orario di servizio prestato, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria, qualifica o profilo professionale e di pari anzianità.

2. Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano le disposizioni previste dall'art. 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in materia di trattamento di quiescenza e di previdenza.

Art. 6. *Lavoro straordinario - Incompatibilità.* — Il personale con rapporto a tempo parziale non può fruire di benefici che comportano, a qualsiasi titolo, riduzioni di orario di servizio, salvo quelle previste obbligatoriamente da disposizioni di legge, né effettuare prestazioni di lavoro straordinario.

2. Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione o ente.

Art. 7. *Procedure di trasformazione del rapporto.* — 1. I dipendenti di ruolo con rapporto a tempo pieno e con rapporto a tempo parziale possono chiedere la trasformazione del rapporto, rispettivamente, a tempo parziale e a tempo pieno, entro i limiti di cui all'art. 2 e sempre che siano trascorsi almeno tre anni dalla assunzione con rapporto a tempo parziale, ovvero, salvo eccezionali motivate esigenze, dalla precedente trasformazione.

2. Salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 5, la domanda di trasformazione deve essere presentata, a pena di decadenza, dal personale interessato, entro il 30 aprile di ciascun anno, all'amministrazione o all'ente di appartenenza i quali, valutate le esigenze di servizio, dovranno pronunciarsi entro i trenta giorni successivi al termine soprafissato.

3. Gli effetti della trasformazione del rapporto decorrono dal 1° gennaio successivo alla data di accoglimento della richiesta. Tali effetti decorrono dall'inizio dell'anno scolastico e dell'anno accademico successivo all'accoglimento della domanda, rispettivamente, per il personale della scuola di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative e per il personale non docente delle università e delle istituzioni universitarie.

4. Ai fini della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale costituiscono, nell'ordine, titoli di precedenza: essere portatori di handicap o di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie; avere persone a carico per le quali è corrisposto l'assegno di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18; avere familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcoolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica; avere figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola dell'obbligo; avere superato i sessanta anni di età ovvero compiuto venticinque anni di effettivo servizio; sussistenza di motivate esigenze di studio, valutata dall'Amministrazione di appartenenza.

5. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti a tempo parziale con priorità per coloro che avevano già trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. A tal fine si tiene conto del maggior periodo di servizio svolto a tempo parziale e, in caso di parità, della maggiore anzianità di servizio.

Art. 8. *Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale della scuola statale di ogni ordine e grado.* — 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 3, il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, sentito il Ministro del tesoro, le modalità per l'applicazione della disciplina del lavoro a tempo parziale al personale di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative.

2. Per il personale docente la disciplina di cui al comma 1 deve tener conto dell'assetto ordinario degli orari di servizio e di insegnamento nei diversi ordini e gradi di istruzione e, per le scuole secondarie ed artistiche, delle diverse classi di concorso.

3. Fatta salva ogni specificità riferibile ai singoli ambiti provinciali, ai fini dell'applicazione del rapporto di lavoro a tempo parziale si deve altresì tener conto:

delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, assicurando comunque l'unicità di insegnante per sezione o classe dove prevista;

della necessità di salvaguardare, in vista della qualità del servizio scolastico erogato, specificità professionali della funzione docente, anche in relazione alle singole classi di concorso.

4. Il limite di cui all'art. 2, comma 1, deve essere computato a livello provinciale e può essere aumentato fino al completo riassorbimento delle situazioni di soprannumerarietà che si determinano per classi di concorso a seguito di revisioni degli assetti organizzativi ordinari delle cattedre e dei posti di organico, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni nella legge 6 ottobre 1988, n. 426.

5. Il personale indicato nel comma 1 può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa, secondo quanto previsto dall'art. 7, mediante domanda da presentare al competente provveditore agli studi entro i termini perentori stabiliti nell'ordinanza ministeriale di cui al comma 1.

6. In sede di prima applicazione, la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9. *Disciplina per la provincia autonoma di Bolzano.* — 1. Negli uffici periferici delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, aventi sede nella provincia di Bolzano, le disposizioni del presente decreto sono applicate nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Art. 10. *Norma finale.* — 1. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro per la funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate, riferisce alle competenti commissioni parlamentari circa lo stato di attuazione della disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Art. 11. *Entrata in vigore.* — 1. Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Il testo del D.P.C.M. 30 marzo 1989, n. 127, recante: «Costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego» (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 4 aprile 1989), è il seguente:

«Art. 1. *Ambito di applicazione.* — 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, le amministrazioni civili dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le altre amministrazioni ed enti pubblici istituzionali e territoriali costituiscono, con provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti e secondo le modalità stabilite con il presente decreto, rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, per qualifiche, categorie o profili professionali ascritti a qualifiche funzionali non superiori alla settima, di durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due anni.

2. La costituzione dei rapporti di lavoro è consentita per la realizzazione di programmi di intervento nei settori indicati dall'art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nonché in altri settori attinenti a servizi di interesse generale individuati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su motivata proposta dell'amministrazione o dell'ente interessato, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.

3. Limitatamente all'assunzione di personale da adibire a mansioni riferite a qualifiche, categorie o profili professionali per i quali è prescritto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e dell'eventuale professionalità richiesta, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.

4. Per gli uffici periferici delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, situati nel territorio della provincia di Bolzano, la normativa del presente decreto è applicata nel rispetto delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Art. 2. *Procedure per l'accertamento dei requisiti.* 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 3, il personale da adibire a mansioni riferite a qualifiche, categorie o profili professionali ascritti a qualifiche funzionali non superiori alla settima, è reclutato

mediante prova selettiva, alla quale sono ammessi, sulla base di una graduatoria formata previa valutazione dei titoli ai sensi dell'art. 3, i candidati che in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti dai singoli ordinamenti, abbiano presentato domanda nei termini, con le modalità e per le disponibilità di rapporti a tempo pieno e a tempo parziale indicati nell'avviso di reclutamento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

2. I comuni con popolazione inferiore a 100 mila abitanti provvedono, nell'ambito delle disponibilità di bilancio — nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni — al reclutamento del personale indicato nel comma 1, secondo i sistemi di selezione previsti dai relativi regolamenti, garantendo in ogni caso la pubblicità dell'avviso di reclutamento ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

Art. 3. *Formazione della graduatoria.* — 1. Le amministrazioni e gli enti pubblici, con riferimento alle singole qualifiche, categorie o profili professionali ed ai regimi di orario a tempo pieno e a tempo parziale indicati negli avvisi di reclutamento, predispongono apposite graduatorie, sulla base dei seguenti titoli dichiarati dai candidati nelle domande:

a) votazione riportata nel conseguimento del titolo di studio richiesto;

b) precedenti rapporti di pubblico impiego, anche a tempo determinato. purché non si siano conclusi per demerito.

2. Alla votazione conseguita nel titolo di studio prescritto rispettivamente per l'accesso alla settima e per l'accesso alla quinta ed alla sesta qualifica funzionale è attribuito un punteggio fino al massimo di 4 punti. Per ciascun periodo di nove mesi prestato con rapporto a tempo indeterminato e per ciascun periodo di novanta giorni prestato con rapporto a tempo determinato sono attribuiti, in aggiunta, punti 0,50 fino ad un massimo di punti 6. A parità di punteggio precede in graduatoria il candidato più anziano di età. In nessun caso sono valutati i periodi di servizio a tempo indeterminato che hanno dato luogo a trattamento pensionistico.

3. Qualora il programma di intervento debba essere attuato stabilmente in più sedi di servizio, i candidati sono tenuti a dichiarare nella domanda la sede prescelta tra quelle indicate nell'avviso di reclutamento e sono inclusi soltanto nella graduatoria riferita alla sede medesima.

4. È ammesso a sostenere la prova selettiva un numero di candidati, individuati secondo l'ordine della graduatoria formata ai sensi dei commi precedenti, pari al quintuplo del numero degli incarichi da attribuire con rapporto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale.

5. All'espletamento della prova selettiva attende apposita commissione presieduta da un dirigente dell'amministrazione o dell'ente e composta da due funzionari di livello non inferiore al settimo scelti tra il personale, anche in quiescenza, della pubblica amministrazione. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal componente con minore anzianità di servizio.

Art. 4. *Prova selettiva.* — 1. La prova selettiva è intesa ad accertare il possesso del grado di professionalità necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, mediante la soluzione in tempi predeterminati, di appositi quiz a risposta multipla per le amministrazioni e gli enti pubblici e per i comuni con popolazione superiore ai 100 mila abitanti.

2. Per la valutazione della prova la commissione dispone di 10 punti; essa si intende superata qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a 7 decimi.

3. La graduatoria di merito è formulata sommando al punteggio relativo al possesso dei titoli di ammissione, valutati ai sensi dell'art. 3, comma 2, la votazione conseguita nella prova selettiva.

4. L'utilizzazione delle graduatorie previste dall'art. 3, è subordinata all'esaurimento della graduatoria di merito, sempre che ricorrano sopravvenute esigenze che richiedono il reclutamento di ulteriori unità di personale appartenente alla stessa qualifica, categoria o profilo professionale, da destinare alla realizzazione del medesimo programma.

Art. 5. *Norma di rinvio.* — 1. La presentazione dei documenti di rito e di quelli attestanti il possesso dei requisiti culturali e professionali già dichiarati nella domanda, deve avvenire, ai sensi e agli effetti di cui all'art. 7, commi 5, 6 e 7, della legge 22 agosto 1985, n. 444, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di nomina.

2. Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le norme vigenti dei singoli ordinamenti.

Art. 6. *Entrata in vigore.* — 1. Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— Il testo del D.P.C.M. 21 luglio 1989, recante: «Esenzioni di enti pubblici non economici dalle limitazioni per le assunzioni di personale» (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 180 del 3 agosto 1989), è il seguente:

«Art. 1. — Sono esentati dalle limitazioni di cui all'art. 1, primo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, i seguenti enti:

gli enti scientifici, di ricerca e sperimentazione di cui alla categoria VI della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, il Comitato nazionale per la ricerca e per lo

sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), limitatamente alla provvista di personale tecnico-scientifico;

gli ordini, collegi professionali, relativi consigli e federazioni nazionali;

il Servizio per i contributi agricoli unificati limitatamente alla provvista di personale per le strutture interessate alla riscossione di contributi;

l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per gli ingegneri ed architetti;

la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali;

la Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori;

la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti;

il Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali;

l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori, i musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici (E.N.A.P.);

il Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime;

la Lega italiana per la lotta contro i tumori;

la Cassa per la formazione della proprietà contadina;

l'Istituto nazionale per le conserve alimentari;

il Consorzio del canale Milano-Cremona-Po;

il Consorzio dell'Adda;

il Consorzio dell'Oglio;

il Consorzio del Ticino;

il Consorzio idrovia Padova-Venezia;

la Lega navale italiana;

l'Aero club d'Italia;

il Club alpino italiano;

l'Ente nazionale corse al trotto;

l'Ente nazionale per il cavallo italiano;

il Jochey club italiano;

la Società degli Steeple-Chases d'Italia;

l'Ente autonomo parco nazionale d'Abruzzo;

l'Ente parco nazionale Gran Paradiso.

Art. 2. — Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

— Il testo del D.P.C.M. 2 marzo 1990, recante: «Individuazione di ulteriori settori, oltre quelli indicati nell'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, rispetto ai quali costituire rapporti di lavoro di tempo determinato» (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 1990) e il seguente:

«È consentita, ai fini di cui all'art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, con provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti e secondo le modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127, la costituzione, da parte delle seguenti amministrazioni, di rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, oltre che nei settori di attività ivi riportati, anche per le esigenze dei settori di seguito indicati:

A) Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

1) impianto, aggiornamento ed automazione dell'Archivio nazionale dei contratti ed accordi collettivi di lavoro;

2) immigrazione lavoratori stranieri;

B) Camere di commercio:

1) sviluppo delle infrastrutture, delle attività economiche delle iniziative promozionali e di assistenza tecnica delle categorie produttive;

2) attività di sostegno dell'attività produttiva;

C) Istituto centrale di statistica - Uffici del servizio statistico nazionale:

1) rilevazioni statistiche;

2) attività connesse alla preparazione ed esecuzione dei censimenti generali;

D) Comuni e province:

1) attività connesse a servizi amministrativi, tecnici, scolastici e sociali».

— Il testo del D.P.C.M. 10 maggio 1990, recante: «Individuazione, per il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di un ulteriore settore nell'ambito del quale realizzare progetti obiettivo» (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 118 del 23 maggio 1990), è il seguente:

«È consentita, ai fini di cui all'art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, con provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti e secondo le modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127, la costituzione, da parte del Comitato olimpico nazionale italiano, di rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, oltre che nei settori di attività ivi riportati, anche per le esigenze del settore di: "servizi connessi alle attività sportive"».

— Il testo del D.P.C.M. 15 gennaio 1991, recante: «Posti vacanti in amministrazioni pubbliche da coprire mediante la mobilità di cui al D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, con il personale in esubero degli enti locali dissestati» (*Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 8 del 29 gennaio 1991) è il seguente:

«Art. 1. — 1. I dipendenti degli enti locali, per i quali è stato emanato il decreto del Ministro dell'interno di approvazione del piano di risanamento, appartenenti a profili professionali dichiarati in esubero, presentano entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda di mobilità volontaria per i posti vacanti delle amministrazioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 marzo 1989 n. 22-*bis*, 12 maggio 1989 n. 36-*bis*, 8 agosto 1989 n. 60-*bis*, 5 dicembre 1989 n. 93-*bis* e 27 luglio 1990 n. 59-*bis*.

2. Per i dipendenti degli enti locali i cui piani di risanamento sono approvati successivamente al presente decreto, i trenta giorni decorrono dalla data del decreto di approvazione del piano.

Art. 2. — Le amministrazioni di cui all'art. 1, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, attuano i trasferimenti, per i posti ancora disponibili nonché per quelli resisi tali successivamente alle pubblicazioni di cui sopra, secondo le disposizioni contenute nei decreti del Ministro per la funzione pubblica pubblicati nella predetta *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3. — Il personale degli Enti locali dissestati che permane in esubero a conclusione delle operazioni di mobilità volontaria è posto in mobilità d'ufficio in applicazione della legge 29 dicembre 1988, n. 554, entro i successivi trenta giorni».

— Il testo del D.P.C.M. 25 febbraio 1991, recante: «Modalità e criteri per l'iscrizione, presso gli uffici circoscrizionali del lavoro, in apposite liste, dei lavoratori in cassa integrazione, ai fini dell'assunzione nelle pubbliche amministrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 82 dell'8 aprile 1991), è il seguente:

«Art. 1. — 1. La riserva di cui all'art. 1, comma 7, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, riguarda tutte le assunzioni a tempo indeterminato presso le pubbliche amministrazioni da effettuarsi, ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato dal decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 e con le modalità ed i criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, per la copertura dei posti disponibili presso gli uffici situati nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio.

2. Hanno diritto alla riserva i lavoratori dipendenti da aziende operanti nelle regioni sopra indicate, sospesi continuamente per più di dodici mesi a zero ore senza rotazione e destinatari di interventi di integrazione salariale straordinaria.

Art. 2. — 1. L'azienda interessata trasmette all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione territorialmente competente l'elenco di tutti i dipendenti che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui al comma 2 del precedente art. 1. L'azienda comunica, contestualmente e per iscritto, a ciascun lavoratore l'inserimento nell'elenco.

2. Tali elenchi contengono i nominativi, luogo e data di nascita, il codice fiscale, la residenza, la qualifica professionale, la categoria contrattuale di inquadramento, la data di assunzione nell'azienda, la decorrenza e la durata della sospensione dal lavoro.

3. Gli elenchi trasmessi dalle aziende, dopo il riscontro con gli atti di ufficio, costituiscono la lista regionale; la lista deve essere trasmessa alla sezione circoscrizionale per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata ciascuna azienda, limitatamente alla parte di relativa competenza.

4. I lavoratori interessati presentano alla sezione circoscrizionale di cui al comma 3 apposito modulo informativo predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

5. Le liste regionali sono acquisite dalla commissione regionale per l'impiego per l'attuazione di ogni iniziativa di competenza volta a favorire la mobilità dei riservatari che non trovino spazi occupazionali nel pubblico impiego.

Art. 3. — 1. Per la formazione delle graduatorie, per gli avviamenti, per la selezione e per le assunzioni si osservano i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, in quanto compatibili; le graduatorie sono formate per qualifica, senza tenere conto del punteggio relativo al reddito. L'inserimento in graduatoria avviene previo riscontro dell'inclusione del nominativo del lavoratore nella lista regionale di cui all'art. 2.

2. I lavoratori che non presentano il modulo informativo sono inseriti in graduatoria dopo l'ultimo di coloro che hanno curato l'adempimento sulla base della qualifica e degli altri elementi risultanti dalla lista regionale; ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 5, i loro nominativi sono comunicati alla commissione regionale per l'impiego.

3. I lavoratori utilizzati temporaneamente per opere o servizi di pubblica utilità, ovvero come istruttori per iniziative di formazione professionale, ai sensi della legge

24 luglio 1981, n. 390, sono avviati con precedenza, nei limiti della riserva predetta, presso le amministrazioni o gli enti a favore dei quali è stata prestata l'attività per le opere e servizi di pubblica utilità.

4. Le graduatorie circoscrizionali di cui al comma 1 vengono aggiornate al verificarsi di qualsiasi variazione sopravvenuta. Le aziende, ai fini della cancellazione, sono tenute a comunicare immediatamente all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ed alla sezione circoscrizionale competente l'eventuale ripresa dell'attività di ciascun lavoratore o la cessazione del raporto di lavoro.

Art. 4. — 1. Le amministrazioni pubbliche presentano richiesta di avviamento a selezione, secondo le procedure stabilite con l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, indicando distintamente i posti riservati ai lavoratori in cassa integrazione aventi titolo all'avviamento ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e quelli destinati ai lavoratori di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, così come modificato dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

2. La sezione circoscrizionale competente procede ad avviare a selezione in numero doppio rispetto ai posti riservati da coprire. Analogamente, in caso di avviamenti da graduatorie integrate a livello provinciale o regionale, i competenti uffici procedono ad avviare in numero doppio dei posti da ricoprire. L'avviamento a selezione deve essere comunicato contestualmente, all'azienda.

3. Ai fini delle assunzioni nelle sedi centrali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici a carattere nazionale e di quelli che svolgono attività in più regioni, vengono seguite le procedure di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988. A tal fine la certificazione di cui all'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, rilasciata a richiesta degli interessati dalla sezione circoscrizionale competente, deve attestare l'iscrizione degli aspiranti nelle liste regionali di cui all'art. 2, la relativa qualifica, nonché il punteggio nella graduatoria di cui all'art. 3. I bandi devono specificare il numero dei posti riservati agli iscritti nelle liste di cui al presente decreto.

Art. 5. — 1. I lavoratori, per essere avviati a selezione, devono essere in possesso dei requisiti generali di ammissione agli impieghi pubblici, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, salvo diversa espressa previsione da parte dei singoli ordinamenti, da specificare nella richiesta di avviamento o nel bando di offerta di lavoro. Per quanto riguarda, in particolare, il requisito dell'età, si osservano le disposizioni dell'art. 2 della legge 22 agosto 1985, n. 444, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, con legge 20 maggio 1988, n. 160.

2. Il superamento della prova di idoneità comporta la nomina in ruolo, con attribuzione del trattamento economico iniziale della qualifica funzionale oggetto della richiesta di avviamento a selezione. Ai fini della cessazione delle prestazioni di cassa integrazione le amministrazioni e gli enti devono notificare all'azienda ed alla competente sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale l'inizio dell'effettivo servizio. Qualsiasi forma di cessazione dal servizio non comporta il ripristino al diritto delle prestazioni di cassa integrazione.

Art. 6. — 1. Ai fini dell'assunzione di personale negli uffici periferici delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, nella provincia di Bolzano, le disposizioni del presente decreto sono applicate tenuto conto di quelle recate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

— Il testo del D.P.C.M. 22 gennaio 1992, recante: «Autorizzazione pubbliche amministrazioni ad utilizzare graduatorie predisposte per la mobilità ai sensi D.P.C.M. 5 agosto 1988 anche per posti resisi vacanti successivamente» (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 28 gennaio 1992), è il seguente:

«Per la copertura dei posti resisi vacanti e disponibili successivamente alla data di pubblicazione dei bandi di cui in premessa, le Amministrazioni sono autorizzate ad effettuare trasferimenti nei propri ruoli di dipendenti non ancora trasferiti, avvalendosi delle graduatorie predisposte per la mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325».

CIRCOLARI

— Il testo della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica - del 18 luglio 1989, n. 38120/9.2.27, recante: «Indirizzi applicativi riguardanti le disposizioni che regolano le assunzioni per il 1989, in correlazione con la disciplina della mobilità, presso le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi» (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 175, del 28 luglio 1989) è il seguente:

«La recente produzione normativa in materia di pubblico impiego e di mobilità ha creato incertezze interpretative che si sono concretizzate in numerosi quesiti pervenuti a questo Dipartimento.

La presente circolare viene, pertanto, emanata ai sensi dell'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, al fine di fornire indirizzi applicativi omogenei su tutto il territorio nazionale circa le disposizioni che regolano le assunzioni per l'anno 1989 in correlazione con la disciplina della mobilità.

1. *Copertura dei posti di organico resisi vacanti dal 1° gennaio 1988.*

Le fonti normative che disciplinano le assunzioni per l'anno corrente sono attualmente costituite dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, come modificata dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144, e dal decreto-legge 26 maggio 1989, n. 191.

Ai sensi dell'art. 1, terzo comma, prima parte della legge 29 dicembre 1988, n. 554 e dall'art. 2, secondo comma, del decreto-legge 26 maggio 1989, n. 191, le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi possono procedere alla copertura del 25% dei posti di organico resisi vacanti in ciascun profilo professionale e non coperti, per cessazioni dal servizio verificatesi dal 1° gennaio 1988.

La prevista percentuale del 25% opera con arrotondamento per eccesso sino alla unità.

L'art. 1, terzo comma lettere *a)* e *b)*, comporta una deroga al suddetto limite nel caso in cui si tratti di profili professionali il cui organico complessivo non sia superiore a due unità ovvero si tratti di enti con popolazione inferiore a 10.000 abitanti ed ai loro consorzi, consentendosi in tal caso assunzioni pari al 100% delle vacanze.

Tutte le assunzioni di cui sopra, ai sensi del citato art. 1, quarto comma, possono essere effettuate solo a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità secondo quanto prescritto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325.

Le modalità attraverso le quali l'effettuazione della mobilità opera lo sbocco delle assunzioni sono descritte nel successivo punto 3.

Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, limitatamente ai casi in cui le relative prove concorsuali non siano iniziate entro il 30 settembre 1988, per procedere ad ulteriori assunzioni oltre il consentito limite riferito al turn-over ovvero per ipotesi diverse, (ad esempio: posti di nuova istituzione a seguito di modifiche della pianta organica; posti resisi vacanti anteriormente al 1° gennaio 1989) è necessaria l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. *Assunzioni non condizionate alla deroga e/o alla attivazione delle procedure di mobilità.*

Gli enti di cui trattasi possono effettuare senza necessità di autorizzazione in deroga e prescindendo dalle procedure di *mobilità*:

a) le assunzioni per posti messi a concorso per i quali siano iniziate le relative prove entro il 30 settembre 1988 (art. 1, quinto comma, della legge n. 554/1988);

b) le assunzioni di personale che non superino i sessanta giorni — non ripetibili nell'anno nei confronti dei medesimi soggetti — nei limiti della spesa media annuale sostenuta nell'ultimo triennio (art. 10-*bis* del decreto-legge n. 66/1989, convertito in legge n. 144/1989).

Le assunzioni, di cui alla presente lettera *b)*, se riferite al personale al quale non è richiesto un titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo debbono essere effettuate mediante selezione per prove attitudinali tra gli iscritti alle liste di collocamento; le amministrazioni hanno facoltà di chiedere che siano avviati lavoratori residenti nei comuni delle competenti sezioni circoscrizionali, sulla base delle graduatorie esistenti presso le medesime sezioni. Il riscontro d'idoneità avviene ai sensi di quanto previsto dal sesto comma dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988. Negli altri casi gli enti si attengono alle procedure già seguite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.

Le assunzioni di personale per le esigenze di cui all'art. 1, nono comma, della legge n. 554/1988, effettuate anteriormente all'entrata in vigore del predetto art. 10-*bis* della legge n. 144/1989, sono considerate valide;

c) le assunzioni a tempo determinato sia pieno che parziale, previste per i settori indicati dall'art. 7, sesto comma e seguenti della legge n. 554/1988 e dall'art. 2, terzo comma, del decreto-legge 26 maggio 1989, n. 191.

La costituzione del rapporto di lavoro avviene anche indipendentemente da specifici progetti-obiettivo (art. 2, terzo comma, del decreto-legge n. 191/1989) con le modalità di seguito indicate:

— Ai sensi dell'art. 1, terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127, le assunzioni di personale a tempo determinato, ascrivibili a profili professionali per i quali è prescritto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e non rientranti tra i profili ricompresi nell'art. 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e relativo decreto ministeriale 19 maggio 1973, sono effettuate mediante ricorso al competente ufficio di collocamento, secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.

— Il reclutamento del restante personale, riferibile a profili professionali ascrivibili fino alla settima qualifica funzionale, viene effettuato mediante il sistema della prova selettiva, alla quale è ammesso un numero di candidati — individuati secondo la graduatoria formata ai sensi dell'art. 3, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 127/1989 — pari al quintuplo degli incarichi da attribuire con rapporto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 per i comuni fino a 100.000 abitanti.

— La possibilità di costituire rapporti a tempo determinato è subordinata al solo limite delle disponibilità di bilancio;

d) le assunzioni per i posti a tempo parziale non coperti dal personale di ruolo (art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117 e art. 7, terzo comma, della legge n. 554/1988);

e) le assunzioni obbligatorie relative alle categorie protette (art. 1, ottavo comma, della legge n. 554/1988).

3. *Attuazione della disciplina della mobilità.*

La mobilità si intende attuata con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei posti vacanti presso i singoli enti da ricoprire mediante i trasferimenti previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1989, n. 96, ovvero con la comunicazione, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 325/1988 citato, al Dipartimento della funzione pubblica della inesistenza di posti vacanti da coprire con la mobilità.

Ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 144/1989 citata, decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei posti disponibili, gli enti interessati potranno assumere personale nei seguenti casi:

1) senza autorizzazione, per il 25% (ovvero nel caso delle lettere *a)* e *b)* dell'art. 1, terzo comma, della legge n. 554/1988 per il 100%) dei posti resisi liberi e non coperti dal 1° gennaio 1988, mediante l'indizione dei relativi concorsi ovvero con utilizzazione di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

2) con autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 2 della legge n. 554/1988 e art. 2, secondo comma, del decreto-legge n. 191/1989) come specificato al punto 1), per la restante parte di posti di turn-over rimasti liberi e per tutti gli ulteriori posti vacanti.

Le modalità di cui sopra saranno applicabili alla rispettiva scadenza per gli enti locali di cui trattasi, inclusi nei bandi pubblicati successivamente dal Dipartimento della funzione pubblica.

4. *Presentazione delle domande di trasferimento.*

Le fonti normative che disciplinano la mobilità sono costituite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1989, n. 96, dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, come modificata dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito in legge 24 aprile n. 144 e dal decreto-legge 26 maggio 1989, n. 191, nonché dai decreti del Ministro per la funzione pubblica del 2 marzo 1989 e del 20 aprile 1989 per i quali sono stati pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 marzo 1989 e del 12 maggio 1989 i posti vacanti in amministrazioni pubbliche da coprire mediante la mobilità.

Possono presentare domanda di trasferimento i dipendenti (anche in posizione di comando) ai quali l'ente di appartenenza abbia comunicato che il profilo professionale al quale sono ascritti è in csubero.

Ciascun dipendente può presentare più domande, anche presso enti diversi, in relazione ai posti vacanti risultanti dai bandi di mobilità pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Le domande presentate possono essere revocate purché ciò avvenga prima dell'adozione del provvedimento di trasferimento.

Il dipendente, qualora ottenga più assensi in relazione alle domande presentate, conserva la facoltà di optare per l'ente di maggiore gradimento.

Le domande, redatte in carta semplice (preferibilmente sulla base dello schema allegato al secondo bando di mobilità pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 36-*bis* del 12 maggio 1989), devono pervenire in originale, a pena di decadenza, nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del relativo bando, all'ente presso il quale si chiede il trasferimento ed, in copia, all'amministrazione di appartenenza ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Servizio VIII (art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 96/1989).

La firma sulla domanda originale deve essere autenticata, a pena di irricevibilità — in relazione anche all'importanza e peculiarità delle dichiarazioni da rendere nella medesima — da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, tra le quali è ricompreso anche il capo dell'ufficio ove l'istante presta servizio.

Le domande si considerano pervenute in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

5. *Formazione delle graduatorie.*

Gli enti destinatari delle domande di trasferimento, verificatane la ricevibilità sia sul piano formale che per quanto attiene al possesso da parte dei richiedenti di tutti i requisiti previsti dal bando, devono accertare la sussistenza delle condizioni che rendono possibile l'inquadramento degli interessati, determinando in base alle prescrizioni di cui al bando medesimo, la corrispondenza dei profili professionali cui sono ascritti i richiedenti con quelli relativi ai posti per i quali è richiesto il trasferimento.

Espletati tali adempimenti, gli enti formano apposite graduatorie distinte per profili solo nel caso in cui le domande siano in numero superiore ai posti da occupare.

Tali graduatorie sono formate sulla base dei punteggi da attribuire ai requisiti posseduti dagli interessati, con le modalità, i criteri e le priorità previste dall'art. 4 del decreto del Ministro per la funzione pubblica del 2 marzo 1989 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 22-*bis* del 21 marzo 1989).

Gli enti di provenienza che ricevono richiesta di definitivo assenso al trasferimento dei propri dipendenti in numero superiore rispetto al contingente di dipendenti dichiarati in esubero, sono tenuti a formare apposite graduatorie al fine di stabilire quale, fra i dipendenti medesimi, possa ottenere il nulla osta al trasferimento.

La graduatoria di cui sopra deve essere predisposta sulla base dei punteggi attribuiti ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 2 marzo 1989 più volte citato.

Alla stessa, unitamente ai punteggi attribuiti a ciascun requisito o titolo, sarà data adeguata pubblicità.

Le amministrazioni cedenti, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica possono, peraltro, autorizzare trasferimenti in misura superiore alla consistenza numerica dell'esubero (art. 5 del sopra richiamato decreto ministeriale 2 marzo 1989).

In relazione ai posti da considerare disponibili per la mobilità si è rilevato che alcune amministrazioni hanno comunicato carenze comprensive di posti indisponibili per riserva di legge o soppressi per riduzioni di organico formalmente approvate ovvero oggetto di procedure di reclutamento del personale anteriormente al 9 agosto 1988, data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 325/1988.

Ne consegue, pertanto, che gli enti, nell'ambito della propria autonomia, sono tenuti a dare seguito solo alle domande di mobilità relative a posti che, rispetto a quelli pubblicati a cura di questo Dipartimento, risultino effettivamente disponibili.

I fondi per la copertura degli oneri concernenti il trattamento economico in godimento del personale assegnato agli enti locali saranno trasferiti agli enti medesimi secondo modalità contenute nel regolamento del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in attuazione dell'art. 1, quarto comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

Ferma restando la possibilità di effettuare la mobilità interna ex art. 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 268/1987, all'attuazione della mobilità esterna prevista dal citato articolo può darsi corso solo dopo che siano scaduti, sia per l'ente di provenienza che per quello di destinazione, i termini previsti dai bandi relativi alla mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 325/1988.

Eventuali ulteriori problematiche derivanti dai processi di mobilità potranno essere sottoposte alla commissione appositamente costituita presso il Dipartimento della funzione pubblica.

6. *Personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285.*

L'art. 19 della legge 24 aprile 1989, n. 144, di conversione del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, ha disciplinato definitivamente il concorso dello Stato per le retribuzioni del personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285.

È pertanto necessario che venga data attuazione alle norme di legge che regolano l'inquadramento del personale sopracitato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 138/1984.

Il personale predetto, anche se tuttora mantenuto in ruolo soprannumerario od in posizione di fuori ruolo, è parificato al restante personale dipendente ai fini delle procedure di mobilità, della determinazione delle unità in esubero e di ogni altro provvedimento conseguente».

Il testo della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica - del 12 settembre 1989, n. 38120/9.2.27, recante: «Indirizzi applicativi riguardanti le disposizioni che regolano le assunzioni per l'anno 1989 in correlazione con la disciplina della mobilità presso gli enti pubblici non economici» (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 216 del 15 settembre 1989) è il seguente:

«La recente produzione normativa in materia di pubblico impiego e di mobilità ha creato incertezze interpretative che si sono concretizzate in numerosi quesiti pervenuti a questo Dipartimento.

La presente circolare viene, pertanto, emanata ai sensi dell'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, al fine di fornire indirizzi applicativi omogenei circa le disposizioni che regolano le assunzioni per l'anno 1989 in correlazione con la disciplina della mobilità.

1) *Copertura dei posti di organico resisi vacanti dal 1° gennaio 1988.*

Le fonti normative che disciplinano le assunzioni per l'anno corrente sono attualmente costituite dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, come modificata dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144 e dal decreto-legge 26 luglio 1989, n. 260.

Ai sensi dell'art. 1, primo comma, prima parte, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 e dall'art. 2, secondo comma, del decreto-legge 26 luglio 1989, n. 260, gli enti pubblici non economici possono procedere alla copertura del 10% dei posti di organico resisi vacanti in ciascun profilo professionale e non coperti, per cessazioni dal servizio verificatesi dal 1° gennaio 1988.

La prevista percentuale del 10% opera con arrotondamento per eccesso sino alla unità.

L'art. 1, secondo comma, prevede peraltro che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, vengono individuati gli enti che, per ridotte dimensioni strutturali e per la specificità dell'attività svolta, possono essere esentati dai predetti limiti di assunzione.

Tutte le assunzioni di cui sopra, ai sensi del citato art. 1, quarto comma, possono essere effettuate solo a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità secondo quanto prescritto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325.

Le modalità attraverso le quali l'attuazione della mobilità opera lo sblocco delle assunzioni sono descritte nel successivo punto 3.

In presenza di effettive, motivate e documentate esigenze, gli enti assoggettati alle limitazioni di cui al primo comma del citato art., possono effettuare assunzioni in deroga ai predetti limiti (oltre il consentito limite riferito al turn-over, posti di nuova istituzione a seguito di modifiche della pianta organica, posti resisi vacanti anteriormente al 1° gennaio 1988, etc.) sulla base di apposito decreto di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2) *Assunzioni non condizionate alla deroga e/o alla situazione delle procedure di mobilità.*

Gli enti di cui trattasi possono effettuare senza necessità di autorizzazione in deroga e prescindendo dalle procedure di mobilità:

a) le assunzioni per posti messi a concorso per i quali siano iniziate le relative prove entro il 30 settembre 1988 (art. 1, quinto comma, legge n. 554/88);

b) le assunzioni di personale per le esigenze di cui all'art. 1, nono comma, della legge n. 554/1988, effettuate anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 10-*bis* della legge n. 144/1989. Ovvio che può verificarsi la circostanza che le esigenze che sono alla base delle predette assunzioni risultino soddisfatte attraverso le assunzioni a tempo determinato di cui al punto *c*)

c) le assunzioni a tempo determinato, sia pieno che parziale, previste per i settori indicati dall'art. 26 della legge n. 67/1988, dall'art. 7, comma sesto e seguenti, della legge n. 554/1988 e dall'art. 2, terzo comma, del decreto-legge 26 luglio 1989, n. 260.

La costituzione del rapporto di lavoro avviene con le modalità previste ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127; anche indipendentemente da specifici progetti-obiettivo (art. 2, terzo comma, del decreto-legge n. 260/1989).

Ai sensi dell'art. 1, terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 127/1989, le assunzioni di personale a tempo determinato, ascrivibili a profili professionali per i quali è prescritto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e non rientranti tra i profili ricompresi nello art. 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e relativo decreto ministeriale 19 gennaio 1973, sono effettuate mediante ricorso al competente ufficio di collocamento, secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.

Il reclutamento del restante personale, riferibile a profili professionali ascrivibili fino alla settima qualifica funzionale, viene effettuato mediante il sistema della prova selettiva, alla quale è ammesso un numero di candidati — individuati secondo la graduatoria formata ai sensi dell'art. 3, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 127/1989 — pari al quintuplo degli incarichi da attribuire con rapporto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale

La possibilità di costituire rapporti a tempo determinato è subordinata al solo limite delle disponibilità di bilancio;

d) le assunzioni per i posti a tempo parziale non coperti dal personale di ruolo (art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117, e art. 7, terzo comma, della legge n. 554/1988);

e) le assunzioni obbligatorie relative alle categorie protette (art. 1, ottavo comma, legge n. 554/1988).

3) *Attuazione della disciplina della mobilità.*

La mobilità si intende attuata con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei posti vacanti presso i singoli enti da ricoprire mediante i trasferimenti previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1989, n. 96, ovvero con la comunicazione, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 325/1988 citato, al Dipartimento per la funzione pubblica della inesistenza di posti vacanti da coprire con la mobilità. (Al riguardo, ai fini di una proficua attuazione della disciplina della mobilità, si richiama l'attenzione sull'esigenza di dar rapido corso alle procedure di inquadramento e di determinazione dei fabbisogni organici previste dal decreto del Presidente della Repubbblica 1° marzo 1988, n. 285).

Decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei posti disponibili, gli enti interessati potranno assumere personale nei seguenti casi:

1) senza autorizzazione, per il 10% dei posti resisi liberi e non coperti dal 1° gennaio 1988 (ovvero nel caso dell'art. 1, comma secondo, legge n. 554/1988 per il 100% dei posti disponibili), mediante l'indizione dei relativi concorsi ovvero con utilizzazione di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

2) con autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 2, legge n. 554/1988 e art. 2, secondo comma, decreto-legge n. 260/1989) come specificato all'iniziale punto 1), per la restante parte di posti di turn-over rimasti liberi e per tutti gli ulteriori posti vacanti.

Le modalità di cui sopra saranno applicabili alla rispettiva scadenza anche per gli enti inclusi nei bandi pubblicati successivamente dal Dipartimento per la funzione pubblica.

4) *Presentazione delle domande di trasferimento.*

Le fonti normative che disciplinano la mobilità sono costituite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1989, n. 96, dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, come modificata dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66,

convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144, e dal decreto-legge 26 luglio 1989, n. 260, nonché dai decreti del Ministro per la funzione pubblica del 2 marzo 1989, del 20 aprile e del 20 giugno 1989 con i quali sono stati pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 marzo 1989, del 12 maggio 1989 e dell'8 agosto 1989 per i posti vacanti in amministrazioni pubbliche da coprire mediante la mobilità.

Possono presentare domanda di trasferimento i dipendenti (anche in posizione di comando) ai quali l'ente di appartenenza abbia comunicato che il profilo professionale al quale sono ascritti è in esubero. (Al riguardo giova precisare che le posizioni soprannumerarie che si siano eventualmente determinate per effetto dell'applicazione della vigente normativa, così come le correlative vacanze di organico, non vanno considerate, di per sè, rispettivamente come situazioni di esubero o di carenza di personale).

Ciascun dipendente può presentare più domande, anche presso enti diversi, in relazione ai posti vacanti risultanti dai bandi di mobilità pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande presentate possono essere revocate purché ciò avvenga prima dell'adozione del provvedimento di trasferimento.

Il dipendente, qualora ottenga più assensi in relazione alle domande presentate, conserva la facoltà di optare per l'ente di maggiore gradimento.

Le domande, redatte in carta semplice (preferibilmente sulla base dello schema allegato al secondo ed al terzo bando di mobilità pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 1989 e 8 agosto 1989), devono pervenire in originale, a pena di decadenza, nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del relativo bando, all'ente presso il quale si chiede il trasferimento ed, in copia, all'amministrazione di appartenenza ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - Servizio VIII (art. 1, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 96/1989).

La firma sulla domanda originale deve essere autenticata, a pena di irricevibilità da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, tra le quali è ricompreso anche il capo dell'ufficio ove l'istante presta servizio.

Le domande si considerano pervenute in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

5) *Formazione delle graduatorie.*

Gli enti destinatari delle domande di trasferimento, verificatane la ricevibilità sia sul piano formale che per quanto attiene al possesso da parte dei richiedenti di tutti i requisiti previsti dal bando, devono accertare la sussistenza delle condizioni che rendono possibile l'inquadramento degli interessati, determinando in base alle prescrizioni di cui al bando medesimo, la corrispondenza dei profili professionali cui sono ascritti i richiedenti con quelli relativi ai posti per i quali è richiesto il trasferimento.

Espletati tali adempimenti, gli enti formano apposite graduatorie distinte per profili solo nel caso in cui le domande siano in numero superiore ai posti da occupare.

Tali graduatorie sono formate sulla base dei punteggi da attribuire ai requisiti posseduti dagli interessati, con le modalità, i criteri e le priorità previste dall'art. 4 dei decreti del Ministro per la funzione pubblica pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* recanti i bandi dei posti disponibili per la mobilità.

Gli enti di provenienza che ricevono richiesta di definitivo assenso al trasferimento dei propri dipendenti in numero superiore rispetto al contingente di dipendenti dichiarati in esubero, sono tenuti a formare apposite graduatorie al fine di stabilire quale, fra i dipendenti medesimi, possa ottenere il nulla osta al trasferimento.

La graduatoria di cui sopra deve essere predisposta sulla base dei punteggi attribuiti ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale del 2 marzo 1989 più volte citato.

Alla stessa, unitamente ai punteggi attribuiti a ciascun requisito o titolo, sarà data adeguata pubblicità.

Le amministrazioni cedenti, d'intesa con il Dipartimento per la funzione pubblica possono, peraltro, autorizzare trasferimenti in misura superiore alla consistenza numerica dell'esubero.

In relazione ai posti da considerare disponibili per la mobilità si è rilevato che alcune amministrazioni hanno comunicato carenze comprensive di posti disponibili per riserva di legge o soppressi, per riduzioni di organico formalmente approvate, ovvero oggetto di procedure di reclutamento del personale anteriormente al 9 agosto 1988, data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 325/1988.

Ne consegue, pertanto, che gli enti, nell'ambito della propria autonomia, sono tenuti a dare seguito solo alle domande di mobilità relative a posti che, rispetto a quelli pubblicati a cura di questo Dipartimento, risultino effettivamente disponibili.

Eventuali ulteriori problematiche derivanti dai processi di mobilità potranno essere sottoposte direttamente all'attenzione dello scrivente Dipartimento».

Il testo della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri — **Dipartimento Funzione Pubblica — del 7 aprile 1990, n. 48878/9.2.27, recante: «Indirizzi applicativi riguardanti le disposizioni che regolano le assunzioni per l'anno 1990, in correlazione con la disciplina della mobilità presso le Province, i Comuni, le comunità Montane e i loro Consorzi»** (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 88, del 14 aprile 1990) è il seguente:

«La presente circolare viene emanata, ai sensi dell'art. 27 legge 29 marzo 1983 n. 93, al fine di fornire indirizzi applicativi omogenei circa le disposizioni che regolano le assunzioni per l'anno 1990 in correlazione con la disciplina della mobilità.

1. *Copertura dei posti di organico resisi vacanti dal 1° gennaio 1989.*

Le fonti normative che disciplinano le assunzioni per l'anno corrente, in base alla legge 28 febbraio 1990, n. 37 di conversione con modificazioni del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, sono attualmente costituite dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, come modificata dal decreto-legge 2 marzo 1989 n. 66, convertito in legge 24 aprile 1989 n. 144.

Ai sensi dell'art. 1, terzo comma, prima parte della legge 29 dicembre 1988 n. 554, le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi possono procedere alla copertura del 50% dei posti di organico resisi vacanti in ciascun profilo professionale e non coperti, per cessazioni dal servizio verificatesi dal 1° gennaio 1989.

La prevista percentuale del 50% opera con arrotondamento per eccesso sino alla unità.

Il sopra richiamato limite del 50% non si applica ad assunzione di personale di profili professionali il cui organico complessivo non sia superiore a due unità ovvero si tratti di enti con popolazione inferiore a 10.000 abitanti: in tal caso sono consentite assunzioni pari al 100% delle vacanze verificate dal 1° gennaio 1989.

Per posto vacante s'intende quello lasciato libero a seguito di estinzione del rapporto di impiego.

Tutte le assunzioni di cui sopra, ai sensi del citato art. 1, quarto comma, possono essere effettuate solo a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità secondo quanto prescritto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988 n. 325.

2. *Attuazione della disciplina della mobilità*

Ai fini della copertura dei posti di cui al precedente punto 1, la mobilità si intende attuata con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei posti vacanti, presso i singoli Enti, da ricoprire mediante i trasferimenti previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1989 n. 96, ovvero con la comunicazione, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 325/1988 citato, al Dipartimento della Funzione Pubblica della inesistenza di posti vacanti da coprire con la mobilità.

Ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 144/1989 citata, decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei posti disponibili, gli Enti interessati potranno assumere personale nei seguenti casi:

1) senza autorizzazione, per il 50% (ovvero nel caso delle lettere *a)* e *b)* dell'art. 1, comma terzo, della legge n. 554/1988 per il 100%) dei posti liberi e non coperti dal 1° gennaio 1989, mediante l'indizione dei relativi concorsi;

2) con autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 2, comma 1, legge n. 554/1988), per la restante parte di posti di turn-over, nonchè per altre assunzioni relative a posti di nuova istituzione a seguito di modifica della pianta organica, a posti resisi vacanti anteriormente al 1° gennaio 1989 ed a posti comunque disponibili.

Come noto, le autorizzazioni sono collegate ad effettive motivate e documentate esigenze da pare delle Amministrazioni richiedenti ed alla conseguente discrezionale valutazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Tale valutazione viene effettuata tenendo conto anche dello stato di adempimento della mobilità volontaria, che si intende completata con le operazioni di inquadramento del personale nei ruoli delle nuove amministrazioni.

Con l'occasione si sollecitano le Amministrazioni, che hanno comunicato disponibilità di posti rientranti nel primo e secondo bando la cui scadenza dei termini per presentare le domande era rispettivamente il 22 maggio 1989 e l'11 luglio 1989, ad ultimare, entro il più breve tempo possibile, le previstre procedure, per dar modo a questa Presidenza di corrispondere con tempestività ad eventuali richieste di autorizzazione ad assumere.

3. *Assunzioni non condizionate alla deroga o all'attivazione delle procedure di mobilità.*

Gli enti possono effettuare senza necessità di autorizzazione in deroga e prescindendo dalle procedure di mobilità:

a) le assunzioni per posti messi a concorso per i quali siano iniziate le relative prove entro il 31 dicembre 1989 (art. 2, 3° comma, del decreto-legge n. 413/1989, convertito in legge n. 37/1990);

b) le assunzioni di personale che non superino i sessanta giorni — non ripetibili nell'anno nei confronti dei medesimi soggetti — nei limiti della spesa media annuale sostenuta nell'ultimo triennio (art. 10-*bis* decreto-legge n. 66/1989, convertito in legge n. 144/1989).

Le assunzioni, di cui alla presente lettera *b)*, se riferite al personale al quale non è richiesto un titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, debbono essere effettuate mediante selezione per prove attitudinali tra gli iscritti alle liste di collocamento; le amministrazioni hanno facoltà di chiedere che siano avviati lavoratori residenti nei comuni delle competenti sezioni circoscrizionali, sulla base delle graduatorie esistenti presso le medesime sezioni. Il riscontro d'idoneità avviene ai sensi di quanto previsto dal 6° comma dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988. Negli altri casi gli enti si attengono alle procedure già seguite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti;

c) le assunzioni a tempo determinato sia pieno che parziale, previste per i settori e con le modalità di cui dall'art. 7, comma sesto e seguenti della legge n. 554/1988.

La costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato avviene con le modalità di seguito indicate.

— Ai sensi dell'art. 1, terzo comma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127, le assunzioni di personale a tempo determinato, ascrivibili a profili professionali per i quali è prescritto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo, sono effettuate mediante ricorso al competente Ufficio di collocamento, secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.

— Il reclutamento del restante personale, riferibile a profili professionali ascrivibili fino alla settima qualifica funzionale, viene effettuato mediante il sistema della prova selettiva, alla quale è ammesso un numero di candidati — individuati secondo la graduatoria formata ai sensi dell'art. 3, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 127/1989 — pari al quintuplo degli incarichi da attribuire con rapporto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 per i comuni fino a 100.000 abitanti.

— Le possibilità di costituire rapporti a tempo determinato è subordinata al solo limite delle disponibilità di bilancio;

d) le assunzioni per i posti a tempo parziale non coperti dal personale di ruolo, (art. 2, terzo comma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117 e art. 7, terzo comma della legge n. 554/1988);

e) le assunzioni obbligatorie relative alle categorie protette (art. 1, ottavo comma, legge n. 554/1988).

4. *Presentazione delle domande di trasferimento.*

Le fonti normative che disciplinano la mobilità sono costituite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1989, n. 95, dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, come modificata dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito in legge 24 aprile n. 144, nonché dai decreti del Ministro per la funzione pubblica del 2 marzo 1989, dal 20 aprile 1989, 20 giugno 1989 e 15 novembre 1989 con i quali sono stati pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 marzo 1989, del 12 maggio 1989, dell'8 agosto 1989 e del 5 dicembre 1989, i posti vacanti in amministrazioni pubbliche da coprire mediante la mobilità.

Possono presentare domanda di trasferimento i dipendenti (anche in posizione di comando) ai quali l'ente di appartenenza abbia comunicato che il profilo professionale al quale sono ascritti è in esubero.

Ciascun dipendente può presentare più domande, anche presso enti diversi, in relazione ai posti vacanti risultanti dai bandi di mobilità pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande presentate possono essere revocate purché ciò avvenga prima dell'adozione del provvedimento di trasferimento.

Il dipendente, qualora ottenga più assensi in relazione alle domande presentate, conserva la facoltà di optare per l'Ente di maggiore gradimento.

Le domande, redatte in carta semplice (preferibilmente sulla base dello schema allegato al secondo bando di mobilità pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 maggio 1989 n. 36-*bis* - 4ª serie speciale), devono pervenire in originale, nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del relativo bando, all'ente presso il quale si chiede il trasferimento ed, in copia, all'amministrazione di appartenenza ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Servizio VIII (art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 96/1989).

La firma sulla domanda originale deve essere autenticata, in relazione anche all'importanza e peculiarità delle dichiarazioni da rendere nella medesima, da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, tra le quali è ricompreso anche il capo dell'ufficio ove l'istante presta servizio.

Le domande si considerano pervenute in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

5. *Formazione delle graduatorie.*

Gli enti destinatari delle domande di trasferimento, verificatane la ricevibilità sia sul piano formale che per quanto attiene al possesso da parte dei richiedenti di tutti i requisiti previsti dal bando, devono accertare la sussistenza delle condizioni che rendono possibile l'inquadramento degli interessati, determinando, in base alle prescrizioni di cui al bando medesimo, la corrispondenza dei profili professionali cui sono ascritti i richiedenti con quelli relativi ai posti per i quali è richiesto il trasferimento.

Espletati tali adempimenti, gli enti formano apposite graduatorie distinte per profili solo nel caso in cui le domande siano in numero superiore ai posti da occupare.

Tali graduatorie sono formate sulla base dei punteggi da attribuire ai requisiti posseduti dagli interessati, con le modalità, i criteri e le priorità previste dall'art. 4 dei sopra citati bandi del Ministro per la funzione pubblica.

Gli enti di provenienza che ricevono richiesta di definitivo assenso al trasferimento dei propri dipendenti in numero superiore rispetto al contingente di dipendenti dichiarati in esubero, sono tenuti a formare apposite graduatorie al fine di stabilire quale, fra i dipendenti medesimi, possa ottenere il nulla osta al tasferimento.

La graduatoria di cui sopra deve essere predisposta sulla base dei punteggi attribuiti ai sensi dell'art. 5 dei decreti ministeriali più volte citati.

Alla stessa, unitamente ai punteggi attribuiti a ciascun requisito o titolo, sarà data adeguata pubblicità, oltre la puntuale comunicazione scritta, positiva o negativa, agli interessati.

Le Amministrazioni cedenti, d'intesa con il dipartimento della funzione pubblica possono, peraltro, autorizzare trasferimenti in misura superiore alla consistenza numerica dell'esubero (art. 5 sopra richiamato decreto ministeriale 2 marzo 1989).

In relazione ai posti da considerare disponibili per la mobilità si è rilevato che alcune amministrazioni hanno comunicato carenze comprensive di posti disponibili per riserva di legge o soppressi per riduzioni di organico formalmente approvate ovvero perché oggetto di procedure di reclutamento del personale formalmente indette anteriormente al 9 agosto 1988, data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 325/1988.

Ne consegue, pertanto, che gli Enti, nell'ambito della propria autonomia, sono tenuti a dare seguito solo alle domande di mobilità relative ai posti che, rispetto a quelli pubblicati a cura di questo dipartimento, risultino effettivamente disponibili.

6. *Fondi per la copertura del trattamento economico.*

I fondi per la copertura degli oneri concernenti il trattamento economico in godimento del personale assegnato agli enti locali saranno trasferiti agli enti medesimi in attuazione dell'art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1988 n. 554. In particolare, i fondi concernenti il trattamento economico in godimento del personale proveniente da amministrazioni statali e da altri enti locali ed assegnato a questi ultimi, sono trasferiti agli enti medesimi con le modalità contenute nel regolamento n. 428 del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in attuazione del suddetto art. 1 comma 4, in data 22 luglio 1989 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 gennaio 1990.

Invece, per quanto riguarda il personale dell'ente FF.SS., confermato che detto personale è legittimato a far domanda di mobilità, ai sensi del'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, si comunica che è in corso di predisposizione il regolamento concernente il trasferimento dei fondi agli enti riceventi il suindicato personale e che, nelle more, il trattamento economico relativo sarà corrisposto dall'Ente Ferrovie.

7. *Varie.*

Ferma restando, comunque, la possibilità di effettuare la mobilità interna ex art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 268/1987, può darsi corso all'attuazione della mobilità esterna prevista dal citato art. 6 dopo che siano scaduti, sia per l'ente di provenienza che per quello di destinazione, i termini previsti dai bandi relativi alla mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 325/1988. Tali trasferimenti non necessitano di autorizzazione alcuna da parte di questa Presidenza.

Le domande di trasferimento presentate da dipendenti di enti ed amministrazioni per le quali è previsto che la mobilità venga preventivamente effettuata dalle Regioni (art. 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 554), ad avviso del dipartimento della funzione pubblica, possono essere accolte, ove le amministrazioni cedenti rilascino il previsto definitivo assenso al trasferimento.

Infine, il richiamo alla disciplina della mobilità contenuto nell'art. 2 del decreto legge n. 413/1989, convertito in legge n. 37/1990, è da intendersi anzitutto come obbligo a concludere le operazioni di mobilità previste per gli anni 1988 e 1989.

Tuttavia, le Amministrazioni che ritengano di dover pubblicare ulteriori disponibilità di posti dovute a mancanza di domande nella precedente fase di mobilità volontaria, ad ampliamenti di pianta organica o a cessazioni dal servizio comunque verificatesi, possono dare avvio alla procedura di mobilità trasmettendo al Dipartimento della funzione pubblica tali posti.

Eventuali ulteriori problematiche derivanti dai processi di mobilità potranno essere sottoposte alla Commissione appositamente costituita presso il Dipartimento della funzione pubblica».

— Il testo della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento Funzione Pubblica — del 6 febbraio 1991, recante: «Indirizzi applicativi riguardanti le disposizioni che regolano, per l'anno 1991, le assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni. Legge 29 dicembre 1990, n. 407» (*Gazzetta Ufficiale* del 14 febbraio 1990) è il seguente:

«Ai fini di una uniforme applicazione della normativa in oggetto, si ritiene opportuno fornire, nell'ambito dei poteri di indirizzo e coordinamento previsti dall'art. 27 della legge quadro sul pubblico impiego n. 93/1983, utili indicazioni, che di seguito si riportano, concernenti le disposizioni, contenute nella legge 29 dicembre 1990, n. 407.

Modalità.

Si precisa, anzitutto, che rimane valida la normativa riguardante le procedure di mobilità, così come specificato nelle circolari n. 36217/9.2.27 del 18 luglio 1989 e n. 48878/9.2.27 del 7 aprile 1990.

Ciò perché la copertura dei vuoti di organico con la mobilità di personale in esubero in alcune amministrazioni pubbliche costituisce via primaria, in funzione di una razionale dislocazione del personale e del contenimento della spesa pubblica.

Pertanto, il richiamo alla disciplina della mobilità contenuto nell'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 è da intendersi, come obbligo a concludere le operazioni di mobilità avviate negli anni 1988, 1989 e 1990 e ad avviarle se, fino ad ora, non lo siano state.

Di conseguenza, le amministrazioni che non hanno ottemperato agli adempimenti relativi, sono invitate a provvedervi sollecitamente, significando, da un lato, che le autorizzazioni ad assumere di questa Presidenza saranno concesse soprattutto sulla base della preventiva attuazione della mobilità e dall'altro, che l'indizione di nuovi concorsi resta subordinata (vedasi art. 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325) al compimento di tali adempimenti.

Ciò premesso, le amministrazioni che ritengano di dover pubblicare ulteriori disponibilità di posti dovute a mancanza di domande nelle precedenti fasi di mobilità volontaria, a modifica di pianta organica o a cessazioni dal servizio comunque verificatesi, possono dare avvio alla procedura di mobilità, comunicandone l'entità al Dipartimento della funzione pubblica.

Si coglie l'occasione di precisare che con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, il 29 gennaio 1991, i dipendenti degli enti locali dissestati appartenenti a profili professionali in esubero debbono presentare domanda di mobilità per i posti ancora vacanti delle amministrazioni pubblicate nelle *Gazzette Ufficiali* del 21 marzo 1988 n. 22-*bis*, 12 maggio 1989, n. 36-*bis*, 8 agosto 1989, n. 60-*bis*, 5 dicembre 1989, n. 93-*bis* e 27 luglio 1990, n. 59-*bis*. Le amministrazioni destinatarie delle domande attuano i trasferimenti anche per i posti che comunque risultino disponibili al momento della presentazione della domanda. Infatti in considerazione del fatto che l'art. 25 della legge 24 aprile 1989, n. 144 prevede, per gli enti locali in situazione di dissesto economico la possibilità di riduzione della pianta organica con conseguente esubero di personale, è stato ritenuto necessario riaprire i termini per la presentazione delle domande e permette così la sistemazione di detto personale mediante processi di mobilità volontaria, in attesa di una prossima attuazione della mobilità di ufficio.

Si precisa che per l'attivazione di questa prima fase di mobilità è sufficiente che l'ente abbia deliberato ai fini del proprio risanamento economico l'eventuale riduzione della pianta organica, senza attendere il decreto finale di approvazione del risanamento da parte del Ministero dell'interno.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 3 del del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, le amministrazioni sono tenute alla predisposizione di dotazioni organiche territoriali, anche provvisorie, previo giudizio di congruità, mediante provvedimento formale previsto dai rispettivi ordinamenti. Detto adempimento costituisce obbligo particolarmente specifico e puntuale a carico delle amministrazioni ministeriali, le quali, in considerazione anche degli avvenuti inquadramenti ex art. 4, comma 8, della legge n. 312/1980 nei profili professionali, sono invitate a inviare tali notizie. Infatti, dette dotazioni organiche costituiscono presupposto e condizione in base ai quali questa Presidenza può autorizzare concorsi ed assunzioni.

Assunzioni.

Per quanto attiene alle assunzioni di nuovo personale, le fonti normative che le disciplinano sono: legge 29 dicembre 1988, n. 554, come modificata dal decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144; legge 29 dicembre 1990, n. 407.

Risulta, pertanto, confermata, per l'anno 1991, la stessa disciplina degli anni precedenti integrata dalle nuove disposizioni introdotte dalla legge n. 407/1990.

Anzitutto, il richiamo alla disciplina conteuta nella legge n. 554/1988 è nel senso che le amministrazioni possono effettuare direttamente assunzioni limitatamente al 50%, se trattasi di enti locali, e al 25%, se trattasi di altre amministrazioni, dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio e non coperti dal 1° gennaio 1990, e a condizione che abbiano dato attuazione alla mobilità. Diversamente, per ulteriori assunzioni è necessaria l'autorizzazione di questa Presidenza.

La proroga di un anno dei riferimenti temporali contenuti nell'art. 1, commi 1 e 3, nell'art. 2, comma 1 e nell'art. 3, commi 1 e 2, della legge n. 554/1988, va intesa nel senso che il riferimento temporale considerato slitta al biennio successivo. Così ad esempio, quando l'art. 1, comma 1, parla delle cessazioni dal servizio verificatesi dal 1° gennaio 1988, deve intendersi che tale data di riferimento sia quella del 1° gennaio 1990. Così pure, quando, all'art. 2, comma 1, si consente di autorizzare assunzioni ricorrendo anche ad idonei del quadriennio 1985-1988, tale riferimento temporale, va inteso nel senso di quadriennio 1987-1990.

Si ricorda che già la legge n. 37/1990 di conversione del decreto legge n. 413/1989 dispose la proroga di un anno dei termini della legge n. 554/1988.

Quanto sopra premesso, si illustrano qui di seguito, le novità.

Fra le disposizioni della legge n. 407/1990 non compare più quella norma che consentiva di assumere nell'anno in corso i vincitori dei concorsi le cui prove fossero iniziate entro l'anno precedente. Tale facoltà veniva riconosciunta in una fase di passaggio da un regime di assunzioni libere ad uno d'assunzioni controllate ed autorizzate. La ulteriore permanenza di tale disposizione avrebbe costituito una palese incongruenza in un sistema di assunzioni tutto basato sull'autorizzazione.

Il comma 3 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, prevede che le province, i comuni, loro consorzi e le comunità montane possono procedere, comunque, a

assunzioni per i servizi di assistenza alla infanzia, agli anziani, ai cittadini portatori di handicap, entro il limite delle attuali piante organiche. Pertanto, in tale area di attività, le amministrazioni interessate possono assumere anche indipendentemente dalle cessazioni dal servizio e dall'aver attuato la mobilità, purché trattasi di professionalità impegnate nella specifica area dell'assistenza sopra individuata. Perciò unico limite è costituito dalle vacanze esistenti nelle relative piante organiche alla data di entrata in vigore della legge n. 407/1990. Delle assunzioni effettuate in base al suddetto comma 3 ne va data tempestiva comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

Notevole importanza assume la disposizione del comma 7, dell'art. 1. Con essa si definisce che il 30% delle assunzioni, a tempo indeterminato, da effettuarsi ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni, nelle regioni del Centro-Nord, sono riservate ai lavoratori di aziende private, che fruiscono dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per non meno di dodici mesi. Si intende con ciò riassorbire il fenomeno dei cassintegrati, di nota consistenza nell'area geografica del centro nord. Con decreto, in corso di perfezionamento, saranno disciplinati i criteri e le modalità per la predisposizione di apposite liste presso i competenti uffici circoscrizionali del lavoro. Pertanto, in tutti i casi in cui le amministrazioni ed enti attivano, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56/1987, richieste di avviamento a selezione devono specificare ai competenti uffici circoscrizionali del lavoro il numero dei posti da ricoprire ai sensi della riserva in questione.

Infine, il comma 4 dell'art. 1 consente al Presidente del Consiglio di autorizzare, in deroga al comma 2 dell'art. 4 della legge 7 luglio 1988, n. 254, le amministrazioni statali a indire pubblici concorsi per le qualifiche funzionali e profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219 e successive modificazioni.

Preliminarmente si precisa che detta disposizione riguarda le sole amministrazioni ministeriali. A seguito della defatigante e non puntuale applicazione dell'inquadramento, provvisorio e definitivo, del personale nelle qualifiche e nei profili professionali ai sensi dell'art. 4, commi 8, 9 e 10 della legge n. 312/1980, le amministrazioni ministeriali non hanno potuto, nel corso degli ultimi anni, indire concorsi in forza del divieto contenuto nell'art. 4 della legge 7 luglio 1988, n. 254, con la conseguenza pratica che le stesse si trovano, ora, nell'impossibilità di poter assumere in mancanza di graduatorie valide cui attingere.

In merito, si rammenta che questa Presidenza potrà dare corso alle richieste solo se in queste si farà riferimento in maniera specifica alle sedi di servizio e alle qualifiche e profili interessati, nel contesto delle dotazioni organiche territoriali. L'invio di queste ultime costituisce, quindi, adempimento preliminare in quanto le autorizzazioni saranno concesse per specifiche sedi territoriali.

Per quanto riguarda il numero e la tipologia dei posti da mettere a concorso, si precisa che in tale novero non debbono essere considerati quelli dichiarati disponibili per la mobilità.

Al fine di consentire al Dipartimento della funzione pubblica la emanazione dei decreti autorizzativi ad indire concorsi nei ministeri, in un contesto di programmazione complessiva delle risorse umane da immettere nella pubblica amministrazione, si invitano le amministrazioni interessate a far pervenire le richieste entro il 30 maggio 1991.

Quanto sopra premesso, considerato che le disposizioni normative richiamate, nonché soprattutto l'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 325/1988, subordinano l'attivazione delle normali procedure di reclutamento alla preventiva attuazione della mobilità, si invitano gli organi di controllo a vigilare sul puntuale adempimento della normativa».

92A0860

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651356) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

RAVENNA
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Di.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA

◇ ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 360.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189